

Politica
di Remunerazione
e Incentivazione
2021



*Gruppo
Bancario
Cooperativo
Iccrea*








**PERSONE
ESPERIENZA
RISPETTO**



Politica
di Remunerazione
e Incentivazione
2021

Indice

	Premessa	7
	Executive summary	8
	Politiche retributive 2021	18
	1. Il quadro normativo di riferimento	18
	2. Obiettivi delle politiche e principi generali	22
	2.1 Neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere	25
	2.2 Sostenibilità nelle politiche di remunerazione	26
	3. Governance delle politiche retributive	28
	3.1 Assemblea dei Soci	29
	3.2 Consiglio di Amministrazione	29
	3.3 Comitato Remunerazioni	30
	3.4 Comitato Rischi	32
	3.5 Funzioni Aziendali di Controllo	33
	3.6 Altre funzioni aziendali coinvolte	34
	4. Identificazione del personale più rilevante (MRTs)	36
	4.1 Governance del processo di identificazione del Personale più rilevante	37
	4.2 Modalità di valutazione	38
	4.3 Applicazione del processo di identificazione del Personale più rilevante	39
	da parte della Capogruppo	
	4.4 Esiti processo di individuazione	40
	4.5 Procedura di esclusione	41
	5. Sistema di remunerazione degli organi aziendali	42
	5.1 Consiglio di Amministrazione	43
	5.2 Collegio Sindacale	44
	5.3 Compensi degli Organi Aziendali	45
	6. Sistema di remunerazione del personale dipendente	46
	6.1 Struttura della remunerazione	47
	6.1.1 Componente fissa della remunerazione	48
	6.1.2 Componenti variabili della remunerazione	48
	6.1.3 Welfare aziendale	49
	6.2 Rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione	49
	6.3 Remunerazione variabile incentivante di breve termine	50
	6.3.1 La definizione del Bonus Pool	53
	6.3.2 Condizioni di accesso	53
	6.3.3 Remunerazione variabile incentivante per il personale più rilevante (MRTs)	59
	6.3.4 Remunerazione variabile incentivante per il personale delle reti commerciali	62
	6.3.5 Remunerazione variabile incentivante per il personale delle FAC	63
	6.4 La remunerazione variabile incentivante a lungo termine ("LTI")	64

6.5	Altre forme di remunerazione variabile	65
6.5.1	Disposizioni di carattere generale applicabili alle altre forme di remunerazione variabile	65
6.6	I compensi pattuiti in vista o in occasione di conclusione anticipata del rapporto di lavoro/ cessazione dalla carica (golden parachute)	67
6.6.1	Disposizioni di carattere generale applicabili ai compensi pattuiti in vista o in occasione di conclusione anticipata del rapporto di lavoro / cessazione dalla carica (golden parachute)	67
	7. Sistema di remunerazione per particolari categorie di soggetti	72
	8. Malus e Claw Back	74
	9. Strategie di copertura personali	76
	Allegati	78
	10. Importo assegnato in strumenti finanziari (correlazione con il rating)	82

QUESTO È IL NOSTRO

"PER"

PERSONE

ESPERIENZA

RISPETTO

Il 2020 è stato un anno molto faticoso ma è proprio in questi momenti di difficoltà che riusciamo a mettere in campo tutte le qualità che ci hanno sempre contraddistinto come Gruppo e come persone.

Sì perché siamo PERSONE saldamente legate al territorio, con un forte senso etico e del dovere, e questo ci porta a garantire presenza, affidabilità ed efficienza. Insieme a Voi siamo diventati un grande Gruppo, solido, che forte della sua ESPERIENZA crea valore su tutto il territorio. In tutte le nostre scelte abbiamo un forte sentimento di RISPETTO, verso le famiglie e verso le imprese perché siamo un Gruppo che ascolta, che conosce e supporta le comunità in tutte le esigenze finanziarie.

Vogliamo continuare ad essere dove c'è la gente, abbiamo quindi deciso di riassumere i nostri principi in un PER (Persone, Esperienza e Rispetto), un acronimo dinamico che ci coinvolge totalmente nel metterci al servizio delle persone e che racchiude tutto il sentiment del Gruppo a cui apparteniamo, il più grande Gruppo Bancario Cooperativo Italiano, di tutti, PER tutti.





Premessa

Il presente documento illustra le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche il "Gruppo") redatte ai sensi di quanto previsto dalle vigenti "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" della Banca d'Italia¹ (di seguito anche le "Disposizioni di Vigilanza").

Le politiche di remunerazione e incentivazione (di seguito anche le "Politiche") sono state definite dalla Capogruppo Iccrea Banca² tenendo in considerazione il carattere cooperativo del Gruppo e le finalità mutualistiche delle Banche Affiliate e con l'obiettivo di perseguire un'applicazione unitaria della normativa di riferimento, in coerenza con il principio di proporzionalità, oltreché di assicurare il rispetto dei requisiti minimi applicabili. Nel documento vengono illustrati, inoltre, gli esiti e le fasi principali del processo di individuazione del Personale più rilevante (di seguito anche "MRTs") condotto dalla Capogruppo per il Gruppo a livello consolidato e per le Società del Perimetro Diretto³ a livello individuale. Viene altresì fornita una informativa dettagliata in relazione all'applicazione delle Politiche per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 450 CRR (Regolamento 2013/575 UE e successive modifiche), paragrafo 1 e degli Obblighi di informativa di cui alle Disposizioni di Vigilanza. Le Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo sono approvate dall'Assemblea ordinaria della Capogruppo su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa valutazione della Funzione di Compliance.

Le Politiche sono adottate dalle Società del Perimetro Diretto attraverso la delibera delle rispettive Assemblee per le Banche e la SGR nonché dei rispettivi organi competenti per le altre Società.

Le Politiche si applicano anche alle Banche Affiliate che sono responsabili del rispetto della normativa ad esse direttamente riferibile, secondo il principio di proporzionalità, e della corretta attuazione degli indirizzi forniti dalla Capogruppo.

Con l'obiettivo di garantire l'omogeneità di applicazione dei principi su cui è basato il documento delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo, è stato redatto uno standard documentale che ha supportato le Banche Affiliate nell'adozione delle politiche di remunerazione e dei modelli incentivanti coerenti con le Politiche di Gruppo e nel rispetto delle normative di riferimento e del principio di proporzionalità. Le BCC Affiliate declinano gli indirizzi della Capogruppo in un proprio documento, redatto sulla base dello standard definito dalla Capogruppo, che viene sottoposto all'approvazione degli organi competenti (Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Soci).

I principi contenuti nelle presenti Politiche sono applicabili, infine, a tutte le altre società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo. Le Politiche rappresentano il framework per la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione e trovano una specifica declinazione in apposita normativa interna che ne illustra le caratteristiche di dettaglio nonché i relativi meccanismi di funzionamento.

¹ Circolare n.285/2013 - 25° aggiornamento del 23 ottobre 2018.

² La Capogruppo è chiamata a redigere le Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo ai sensi di quanto previsto dalle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari", dalle "Disposizioni in materia di Gruppi Bancari Cooperativi" nonché dal Contratto di Coesione stipulato tra Iccrea Banca e le Banche Affiliate e dal Regolamento del Gruppo Iccrea.

³ Rientrano tra le Società del Perimetro Diretto le società controllate dalla Capogruppo, anche indirettamente, in virtù di un rapporto partecipativo, ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile.



Executive summary



1 Finalità delle Politiche Retributive

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, mediante l'applicazione delle proprie Politiche di remunerazione, intende garantire il migliore allineamento tra gli interessi dei Soci, del Management del Gruppo e di tutti gli Stakeholder, mediante la corretta correlazione tra risultati conseguiti e sostenibilità.

Le Politiche rappresentano una importante leva gestionale nei confronti degli Amministratori, del Management di Gruppo, e di tutti coloro che rivestono ruoli chiave all'interno dell'organizzazione, favorendo il governo del Gruppo, la competitività, l'attrattività e il mantenimento di professionalità adeguate alle esigenze delle singole Società del Gruppo⁴.

Le Politiche Retributive 2021, in coerenza con i principali pilastri del nuovo Piano Strategico, contemplano elementi di novità volti ad accrescere ulteriormente l'allineamento degli interessi del personale con quelli di tutti gli Stakeholder del Gruppo.

Per maggiori dettagli si rinvia al Capitolo 2 delle Politiche.



2 Governance delle Politiche retributive

Le Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo sono approvate dall'Assemblea dei Soci della Capogruppo.

Il processo di elaborazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione è guidato dal Consiglio

⁴ Rientrano tra le Società del Gruppo le società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 23 del TUB, sulle quali la Capogruppo esercita le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo (i.e. Società del Perimetro Diretto, Banche Affiliate e Società del Perimetro Indiretto).



di Amministrazione con il supporto e la collaborazione del Comitato Remunerazioni e del Comitato Rischi, ciascuno per quanto di competenza.

Tale processo è coordinato operativamente dalla Funzione Risorse Umane della Capogruppo e coinvolge diverse Funzioni Aziendali, ivi comprese le Funzioni Aziendali di Controllo.

Le Politiche sono adottate e, ove necessario, personalizzate, dalle Società del Perimetro Diretto e dalle Banche Affiliate attraverso la delibera delle rispettive Assemblee dei Soci per le Banche e la SGR nonché dei rispettivi organi competenti per le altre Società.

Per maggiori dettagli si rinvia al Capitolo 3 delle Politiche.

3 Identificazione del Personale più rilevante

La Capogruppo ha condotto il processo di identificazione del Personale più rilevante a livello individuale (Società del Perimetro Diretto⁵) e a livello consolidato per il Gruppo, applicando i criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 604/2014.

Inoltre, la Capogruppo ha fornito le linee guida operative alle Banche Affiliate volte a declinare, a livello individuale, i criteri di identificazione del Personale più rilevante in modo coerente rispetto all'organizzazione e al profilo di rischio della singola Banca Affiliata.

Per maggiori dettagli si rinvia al Capitolo 4 delle Politiche.


⁵ Relativamente alla SGR è stato considerato quanto indicato all'interno del Provvedimento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019, Allegato II paragrafo 3.

4 Struttura della remunerazione

Il pacchetto retributivo riservato al personale dipendente è strutturato sulla base delle seguenti componenti:

- la remunerazione fissa e i benefit, di norma associati a tale componente della remunerazione;
- la remunerazione variabile;
- il riconoscimento di beni e servizi in welfare aziendale (ad es. attività formative, percorsi di studio e istruzione, servizi assistenziali).

Sono equiparabili alla remunerazione fissa gli emolumenti deliberati dall'Assemblea a favore dei componenti degli Organi Aziendali nonché gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli stessi.



Per maggiori dettagli si rinvia ai Capitoli 5 e 6 delle Politiche.


5 Rapporto tra componente variabile e fissa

Le Società del Gruppo sono tenute a mantenere un rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione bilanciato, entro il limite massimo di 1:1 per il Personale più rilevante, con l'esclusione del personale più rilevante delle Funzioni Aziendali di Controllo (FAC), per le quali il rapporto tra componente variabile e fissa non supera il limite di un terzo.

Per i componenti degli Organi Aziendali delle Società del Gruppo non è previsto il riconoscimento di forme di remunerazione variabile.

Per maggiori dettagli si rinvia al Paragrafo 6.2 delle Politiche.

Rapporto remunerazione variabile e fissa



* Componenti degli Organi Aziendali: non è previsto il riconoscimento di forme di remunerazione variabile.

6 Remunerazione variabile di breve termine

Le Società del Gruppo possono utilizzare i seguenti sistemi di incentivazione variabile di breve termine al fine di stimolare la motivazione al raggiungimento di obiettivi di miglioramento prestabiliti, coerenti con i piani strategici aziendali e con la politica di rischio, in una prospettiva di sostenibilità della performance nel medio-lungo periodo:

Sistemi di incentivazione formalizzati di breve termine (MBO)

Sistemi formalizzati di valutazione della performance annuale, i cui destinatari sono definiti sulla base di criteri di rilevanza organizzativa della posizione a livello di complessità.

Sistemi premiali ex art.18 CCNL

E' possibile prevedere per il Direttore Generale e per i Dirigenti, in alternativa ai sistemi incentivanti formalizzati di cui al punto precedente, sistemi premiali in conformità con quanto stabilito dall'art.18 del CCNL, garantendo la correlazione dei premi stessi all'effettività/stabilità dei risultati in termini di performance misurate al netto dei rischi nonché una applicazione oggettiva e trasparente con un forte orientamento al merito.

Erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (UNA TANTUM)

Le erogazioni una tantum (UT) vengono riconosciute a singoli soggetti (o gruppi di soggetti) in un'unica soluzione con l'obiettivo di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura. Tali erogazioni discrezionali sono di ammontare contenuto e di natura non continuativa.

Ulteriori componenti incentivanti

Tali componenti sono da intendersi ancorate al buon esito di progettualità di particolare rilevanza che trovano nel corso dell'anno di competenza il loro svolgimento, esse devono essere puntualmente identificate dal Consiglio di Amministrazione unitamente ai potenziali destinatari e alle modalità di rendicontazione delle stesse nonché alle connesse regole di distribuzione. Rientrano in tale cluster anche le speciali erogazioni riconosciute a tutto il personale in occasione di particolari ricorrenze o fatti straordinari qualora "non marginali" ai sensi delle disposizioni di Vigilanza.

Per maggiori dettagli si rinvia al Paragrafo 6.3 delle Politiche.

6.1 Condizioni di accesso

L'accesso al Bonus Pool per il riconoscimento e l'erogazione della remunerazione variabile incentivante (MBO/Art.18, Una Tantum, Ulteriori Componenti Incentivanti) è subordinato al soddisfacimento

di condizioni preliminari a livello di Gruppo e a livello di singola Società⁶ (di seguito anche "Cancelli") correlate a indicatori che tengono in considerazione i livelli di patrimonializzazione, liquidità e qualità del credito.

La verifica del superamento dei Cancelli viene effettuata in ogni esercizio sulla base dei dati al 31 dicembre dell'anno di competenza. Ogni erogazione di remunerazione variabile, sia *up front* che *deferred*, è vincolata all'apertura di tutti i Cancelli di anno in anno definiti. In sostanza, se anche solo uno dei Cancelli non dovesse aprirsi, non possono essere più erogate le componenti variabili di competenza dell'anno di riferimento e non possono essere effettuati pagamenti di componenti differite di anni precedenti.

Per maggiori dettagli si rinvia al Paragrafo 6.3.2 delle Politiche.

Condizioni di attivazione a livello di GBCI	a. Solidarietà patrimoniale: CET 1 ratio \geq soglia di risk tolerance (RAS Gruppo) b. Liquidità: NSFR \geq soglia di risk tolerance (RAS Gruppo) c. Qualità del credito: Texas Ratio Netto \leq soglia di risk tolerance (RAS Gruppo)
Condizioni di attivazione a livello di Capogruppo e Perimetro Diretto	a. Solidarietà patrimoniale: CET 1 ratio \geq soglia di risk tolerance b. Liquidità: NSFR \geq soglia di risk tolerance c. Qualità del credito: Texas Ratio Netto \leq soglia di risk tolerance
Condizioni di attivazione a livello di Banche Affiliate	Esito del processo di Early Warning System (EWS)

6.2 Meccanismi di interazione e aggiustamento

Il riconoscimento della remunerazione variabile è subordinato alla verifica delle condizioni di accesso a livello complessivo di Gruppo e a livello di singola Entità. In particolare, sono previsti specifici meccanismi di interazione che consentono di definire il dimensionamento del Bonus Pool erogabile (previa verifica del raggiungimento degli obiettivi individuali).


Per quanto concerne la Capogruppo e il Perimetro Diretto si evidenzia che:

- **Quadrante A:** in caso di apertura di tutti i Cancelli il Bonus Pool distribuibile è pari al 100%.

⁶ Per quanto riguarda la Capogruppo e le società del Perimetro Diretto si faccia riferimento al sub-cosolidato ex GBI.

- **Quadrante B:** in caso di apertura di tutti i Cancelli a livello di Gruppo e mancata apertura dei Cancelli a livello di Capogruppo e Perimetro Diretto (sub-consolidato ex GBI) il Bonus Pool si azzerava (previsto buffer residuale attivabile dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo)⁷.
- **Quadrante C:** in caso di mancata apertura di anche uno solo dei cancelli a livello di Gruppo e di apertura di tutti i Cancelli a livello di Capogruppo e Perimetro Diretto (sub-consolidato ex GBI) il Bonus Pool è decurtato del 30%.
- **Quadrante D:** in caso di mancata apertura di anche uno solo dei Cancelli a livello di Gruppo e dei Cancelli a livello di Capogruppo e Perimetro Diretto (sub-consolidato ex GBI) il Bonus Pool si azzerava (previsto buffer residuale attivabile dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo)⁸.

MECCANISMI DI INTERAZIONE CAPOGRUPPO E PD



Per quanto concerne le Banche Affiliate si evidenzia che:

- in caso di apertura dei Cancelli a livello di Gruppo, per le BCC con posizionamento EWS "verde" il Bonus Pool distribuibile è pari al 100%, mentre è pari al 50% per le BCC "gialle" ed è pari allo 0% per le BCC "rosse" (previsto buffer residuale attivabile dal Consiglio di Amministrazione della BCC)⁹.
- in caso di mancata apertura dei Cancelli a livello di Gruppo, per le BCC con posizionamento EWS "verde" il Bonus Pool distribuibile è pari al 70%, mentre è pari al 35% per le BCC "gialle" ed è pari allo 0% per le BCC "rosse" (previsto buffer residuale attivabile dal Consiglio di Amministrazione della BCC con il medesimo funzionamento descritto in precedenza).

⁷ In tale circostanza, il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo, sentiti i Comitati endoconsiliari (Rischi e Remunerazioni), potrà valutare la possibilità di definire un buffer per tutta la popolazione aziendale compreso il personale più rilevante (fino al massimo del 30% del Bonus Pool) da riconoscere alle Società del Perimetro Diretto (compresa la Capogruppo) in base al contributo fornito dalla società ai risultati consolidati di Gruppo. L'utilizzo di tale buffer è consentito principalmente per manovre gestionali finalizzate a logiche di retention e per il riconoscimento di importi premiali.


⁸ A differenza del quadrante B, in tale circostanza il buffer può essere riconosciuto solo a favore delle Società del Perimetro Diretto che hanno ottenuto performance migliorative.

⁹ In tale circostanza, il Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata ha la possibilità di utilizzare un buffer per tutta la popolazione aziendale (fino al massimo del 30% del Bonus Pool), previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. L'utilizzo di tale buffer è consentito principalmente per manovre gestionali finalizzate a logiche di retention e per il riconoscimento di importi premiali. La valutazione viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo con il supporto del Comitato Rischi e del Comitato Remunerazioni per quanto di competenza.

Verificati i “Cancelli” di cui sopra, in fase di consuntivazione il Bonus Pool destinato al finanziamento della remunerazione variabile incentivante potrà incrementarsi - senza pregiudicare la corretta remunerazione del capitale e della liquidità - fino ad un massimo prestabilito o ridursi fino all'azzeramento (cd. “malus”), sulla base della performance ottenuta (misurata mediante l'andamento del ROE) rispetto al budget previsto.

Il meccanismo di aggiustamento del Bonus Pool descritto trova applicazione sia a livello di Capogruppo e Società del Perimetro Diretto che a livello di singola Banca Affiliata.

Per maggiori dettagli si rinvia al Paragrafo 6.3.2 delle Politiche.



A. Personale appartenente alle Funzioni Aziendali di Controllo:

ROE di budget ≥ 0	
ROE realizzato vs ROE budget	Quota bonus pool
ROE realizzato ≥ 0	100% Bonus pool disponibile Condizione ON/OFF
ROE realizzato < 0	0% Bonus pool disponibile Condizione ON/OFF

ROE di budget < 0	
ROE realizzato vs ROE budget	Quota bonus pool
ROE realizzato $\geq 90\%$ budget	100% Bonus pool disponibile Condizione ON/OFF
ROE realizzato $< 90\%$ budget	0% Bonus pool disponibile Condizione ON/OFF

B. Restante Personale:

ROE di budget ≥ 0	
ROE realizzato vs ROE budget	Quota bonus pool
ROE realizzato $\geq 110\%$ budget	100% Bonus Pool disponibile ^{es}
ROE realizzato $\geq 100\%$ budget	100% Bonus Pool disponibile
ROE realizzato = 50% budget (soglia calcolo lineare fino a 100% budget)	50% Bonus Pool disponibile (valore minimo per calcolo lineare fino al 100% del pool)
ROE realizzato $< 50\%$ budget	0% Bonus Pool disponibile

ROE di budget < 0	
ROE realizzato vs ROE budget	Quota bonus pool
ROE realizzato $\geq 100\%$ budget	100% Bonus Pool disponibile
ROE realizzato = 90% budget (soglia calcolo lineare fino a 100% budget)	50% Bonus Pool disponibile (valore minimo per calcolo lineare fino al 100% del pool)
ROE realizzato $< 90\%$ budget	0% Bonus Pool disponibile



6.3 Regole stringenti per il Personale più rilevante

Con riferimento al Personale più rilevante è prevista l'applicazione di regole di maggior dettaglio (differimento e utilizzo di strumenti finanziari), in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza.

Quando la remunerazione variabile annua assegnata non supera € 50.000 e non rappresenta più di un terzo della remunerazione totale annua, essa viene erogata in contanti e in un'unica soluzione (up front). Al superamento di una o di entrambe le soglie di materialità sopra indicate in precedenza, le regole di maggior dettaglio previste per il Personale più rilevante si applicano all'intero importo eventualmente erogabile e non solo alla parte eccedente, come esemplificato nei grafici a lato.

Le Banche Affiliate definiscono la soglia di materialità e le modalità di erogazione nel rispetto dei limiti indicati dalla Capogruppo quali parametri massimi di riferimento e tenendo in considerazione le proprie caratteristiche dimensionali in virtù del principio di proporzionalità.

Per maggiori dettagli si rinvia al Paragrafo 6.3.3 delle Politiche.



6.4 Piano di incentivazione di lungo termine (“LTI”)

Le società del Gruppo possono valutare l'opportunità di **introdurre un piano LTI** volto a sostenere il raggiungimento degli obiettivi legati al Piano Strategico e fidelizzare le risorse chiave in grado di contribuire con la propria attività al successo del Gruppo in un momento strategico e di forte cambiamento per la crescita e per il business. Il piano LTI sarà disegnato e implementato tenendo in considerazione le Disposizioni normative applicabili nonché le migliori prassi di settore.


Per maggiori dettagli si rinvia al Paragrafo 6.4 delle Politiche.

7 Altre forme di remunerazione variabile

La Politica, con riferimento alle altre forme di remunerazione variabile previste dalla normativa (es. premio di risultato, welcome bonus, retention bonus, golden parachute, accordi transattivi, incentivi all'esodo, etc.) definisce le caratteristiche di tali componenti e disciplina le regole da seguire per il loro riconoscimento.

Le condizioni di accesso a tali forme di remunerazione variabile, ove previste, sono collegate alla positiva verifica di specifiche condizioni di accesso correlate all'indicatore di adeguatezza patrimoniale a livello consolidato Common Equity Tier1 (CET1) e all'indicatore di adeguatezza della liquidità a livello consolidato Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Per maggiori dettagli si rinvia ai Paragrafi 6.5 e 6.6 delle Politiche.



POLITICHE RETRIBUTIVE 2021

1. Il quadro normativo di riferimento





Le remunerazioni e i sistemi di incentivazione negli ultimi anni sono stati trattati con crescente attenzione sia dagli organismi internazionali¹⁰ che dai regolatori nazionali. In particolare, a partire dal 2008, le Autorità competenti hanno mostrato una sempre maggiore sensibilità alle remunerazioni del personale, con particolare riferimento alla componente variabile del Personale più rilevante, al fine di garantire coerenza tra l'assetto retributivo e i livelli di patrimonializzazione, di liquidità, i profili di rischio e gli obiettivi di medio/lungo periodo delle società.

Ciò ha comportato, nel tempo, una copiosa serie di interventi normativi, tra i quali si segnalano:

- Banca d'Italia, Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di cui al Capitolo 2, Titolo IV, Parte Prima della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (25° aggiornamento del 23 ottobre 2018)¹¹.
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 4 marzo 2014 n. 604, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente¹².
- Banca d'Italia, Provvedimento di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29 luglio 2009 e successive modifiche, che nella Sezione XI, articolo 2-quater disciplina le politiche e le prassi che gli intermediari adottano per la remunerazione del personale e dei terzi addetti alla rete di vendita.
- Banca d'Italia e Consob - giugno 2013 - Attuazione degli orientamenti dell'ESMA in materia di politiche e prassi retributive (MiFID).
- Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva.
- Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni.
- Linee guida ESMA n. 2013/232 - luglio 2013 - in materia di sane politiche retributive a norma della direttiva GEFIA.

¹⁰ Financial Stability Board, European Banking Authority, Commissione Europea, Parlamento Europeo, European Security and Markets Authority.

¹¹ A tale proposito, si segnala che Banca d'Italia, in data 18 novembre 2020, ha posto in consultazione (conclusa in data 18 Gennaio 2021) Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di cui al Capitolo 2, Titolo IV, Parte Prima della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.

¹² A tale proposito, si segnala che in data 18 giugno 2020 è stato pubblicato il draft finale del documento Regulatory Technical Standard contenente i nuovi criteri per l'identificazione del personale più rilevante (MRTs).



- Orientamenti EBA/2015/22 su sane politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull'informativa ai sensi dell'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013¹³.
- Linee guida ESMA n. 2016/411 di marzo 2016 in materia di politiche retributive a norma della direttiva UCITS e AIFMD (Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD).
- Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
- Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF (5 dicembre 2019)¹⁴.
- Raccomandazione della BCE sulla distribuzione di dividendi durante la pandemia COVID-19 del 15 dicembre 2020¹⁵.

¹³ A tal proposito, si segnala che in data 29 ottobre 2020 EBA ha posto in consultazione (conclusa in data 29 gennaio 2021) le EBA guidelines on sound remuneration policies. Le Guidelines sono state riviste alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova CRDV.

¹⁴ Con riferimento al settore del risparmio gestito, le disposizioni del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB in materia di remunerazioni – aggiornate in data 27 aprile 2017 per recepire nell'ordinamento italiano le norme sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione contenute nella Direttiva comunitaria 2014/91/UE (c.d. "Direttiva UCITS V") sono confluite, da dicembre 2019, nel Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF.

¹⁵ La presente Raccomandazione BCE 62/2020 abroga la precedente Raccomandazione 35/2020.





2. Obiettivi delle politiche e principi generali



Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, mediante l'applicazione delle proprie Politiche di remunerazione e incentivazione, intende garantire il migliore allineamento tra gli interessi degli azionisti, del management della banca e di tutti gli stakeholders, mediante la corretta correlazione tra risultati conseguiti e sostenibilità.

Le Politiche rappresentano infatti una importante leva gestionale nei confronti degli amministratori, del management e di tutti coloro che rivestono ruoli chiave all'interno dell'organizzazione aziendale, favorendo il governo del Gruppo, la competitività, l'attrattività e il mantenimento di professionalità adeguate alle esigenze delle singole Società del Gruppo.

È inoltre scopo delle politiche retributive del Gruppo garantire un'adeguata remunerazione a fronte di una performance durevole, che permetta, al contempo, di valorizzare il personale, riconoscere il contributo individuale al raggiungimento dei risultati e disincentivare condotte non improntate a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela e di rispetto delle norme o che propendano verso un'eccessiva esposizione al rischio o inducano a violazioni normative.

Le Politiche definiscono le linee guida dei sistemi di remunerazione e incentivazione della Banca con l'obiettivo di favorire il perseguimento delle strategie, degli obiettivi e dei risultati di lungo periodo, in coerenza con il quadro generale di politiche di governo e di gestione dei rischi e con i livelli di liquidità e patrimonializzazione.

In particolare, le Politiche, coerentemente con il carattere cooperativo del Gruppo e le finalità mutualistiche delle Banche di Credito Cooperativo, sono definite con l'obiettivo di:

- favorire il perseguimento delle strategie, degli obiettivi e dei risultati di lungo periodo finanziari e non finanziari (inclusi quelli di sostenibilità), in coerenza con il quadro generale di politiche di governo e di gestione dei rischi e con i livelli di liquidità e patrimonializzazione;
- garantire la coerenza con i valori del credito cooperativo, una cultura aziendale improntata ad un forte radicamento sul territorio, il complessivo assetto di governo societario e di controlli interni del Gruppo;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela e assicurare la riduzione di possibili conflitti di interesse;
- garantire il costante equilibrio tra la componente fissa e la componente variabile della remunerazione per consentire il rispetto dei livelli di patrimonializzazione e limitare l'eccessiva assunzione di rischi;
- prevedere una graduazione delle regole per l'accesso alla remunerazione variabile in funzione della classificazione di rischio di ciascuna Banca Affiliata (posizionamento nel modello EWS);
- garantire l'adozione di meccanismi di correzione al rischio ex ante ed ex post (malus e claw back) anche al fine di penalizzare eventuali comportamenti scorretti o fraudolenti da parte del personale nei confronti della clientela, della Banca e/o del Gruppo;
- prevedere, soprattutto per il personale della rete commerciale interna ed esterna, obiettivi sia di natura quantitativa che qualitativa al fine di garantire la correttezza nelle relazioni con la clientela, il contenimento dei rischi legali e reputazionali nonché la tutela e fidelizzazione della clientela;



- garantire la neutralità rispetto al genere del personale e, pertanto, assicurano, a parità di attività svolta, che il personale abbia un pari livello di remunerazione, anche in termini di condizioni per il suo riconoscimento e pagamento;
- integrare gli indicatori atti a gestire i rischi di sostenibilità descrivendo le modalità attraverso cui ciò avviene.

Le Politiche sono declinate dalle Banche Affiliate tenendo in considerazione i propri profili dimensionali e di complessità operativa nonché il modello giuridico e di business e i conseguenti livelli di rischio a cui le stesse possono essere esposte. Le Banche Affiliate, infatti, considerata la loro natura cooperativa e mutualistica non perseguono attività speculative e adottano un modello di banca tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio.

Nella declinazione delle Politiche, inoltre, le Banche Affiliate tengono in considerazione le deroghe consentite dalle Disposizioni di Vigilanza nel rispetto del principio di proporzionalità e, pertanto, applicano le regole in materia di remunerazioni sulla base dell'attivo dell'ultimo bilancio individuale approvato, indipendentemente dalla dimensione consolidata del Gruppo.

In particolare, le Banche Affiliate di minori dimensioni o complessità operativa¹⁶ non applicano le Disposizioni di Vigilanza relative al bilanciamento della componente variabile della remunerazione tra contanti e strumenti finanziari (Sezione III, par. 2.1, punto 3 delle Disposizioni di Vigilanza). Inoltre con riferimento alle previsioni relative al differimento della remunerazione variabile (Sezione III, par. 2.1 punto 4 delle Disposizioni di Vigilanza), tali Banche sono tenute a differire parte della remunerazione variabile con un congruo periodo di tempo, seppur con percentuali e periodi inferiori a quelli previsti per le banche maggiori e fermo restando l'obbligo di pagare la quota differita della remunerazione variabile non prima di un anno dalla fine del periodo di valutazione della performance (accrual period). Le Banche Affiliate di minori dimensioni o complessità operativa, infine, non applicano le previsioni (Sezione III, par. 2.2.1 delle Disposizioni di Vigilanza) relative alla modalità di erogazione e riconoscimento in strumenti dei benefici pensionistici discrezionali per il Personale più rilevante.

Le Banche Affiliate di dimensioni intermedie¹⁷ sono destinatarie dell'intera disciplina e, in particolare, con riferimento alle disposizioni della Sezione III, par. 2.1, punti 3 e 4 e par. 2.2.1 delle Disposizioni di Vigilanza, esse applicano al Personale più rilevante percentuali e periodi di differimento e retention almeno pari alla metà di quelli indicati per le banche di maggiori dimensioni. La prossimità dimensionale di una banca intermedia alla fascia delle banche maggiori o complessità operativa si riflette sull'uso di parametri prossimi a quelle previsti per queste ultime.

Le Banche Affiliate che sono considerate unità aziendali "rilevanti" per il Gruppo¹⁸, infine, tengono in considerazione nella declinazione delle Politiche le regole definite dalla Capogruppo per tale categoria di Banche.

¹⁶ Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, sono considerate "Banche di minori dimensioni o complessità operativa" quelle che presentano un attivo di bilancio inferiore ai 3,5 miliardi di euro.

¹⁷ Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, sono considerate "Banche intermedie" quelle che presentano un attivo di bilancio compreso tra 3,5 e 30 miliardi di euro.

¹⁸ Sono considerate "rilevanti" le Banche Affiliate a cui è stato distribuito capitale interno che rappresenti almeno il 2% del capitale interno del Gruppo.



2.1 Neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere

La tematica della parità di genere nel mondo bancario sta assumendo sempre maggiore rilevanza e sono sempre più numerosi gli interventi normativi che mirano a garantire pari opportunità e equità di trattamento (anche retributivo). L'attenzione normativa dell'ultimo periodo si è concentrata su due aspetti in particolare - di seguito riportati:

- **neutralità di genere delle politiche di remunerazione** - in quest'ambito il cardine regolamentare è rappresentato dalla Direttiva CRD V, che poi troverà sviluppo nelle linee guida EBA e nelle modifiche alla Circolare n. 285;
- **rappresentatività di genere negli organi di amministrazione e controllo** - in quest'ambito assumerà particolare rilevanza l'aggiornamento alla Circolare n. 285 in materia di Governo Societario.

A tutti i dipendenti sono garantite le stesse opportunità senza discriminazione nelle attività di selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione attraverso la valorizzazione della diversità e dell'inclusione in linea con le prescrizioni di legge, dello Statuto dei Lavoratori, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e di specifici accordi¹⁹.

Il Gruppo persegue la realizzazione di alcuni principi che ritiene cardine: la crescita e lo sviluppo del personale, nel pieno rispetto del principio delle pari opportunità; il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze dei propri dipendenti; la tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e il rispetto della loro personalità morale; la dignità di ciascuna persona e la prevenzione contro ogni forma di discriminazione.

Il Gruppo si è dotato di un sistema retributivo volto ad attrarre, motivare e valorizzare le persone secondo principi di equità, trasparenza e correttezza. Nello specifico, lo stesso si impegna a garantire parità di trattamento in termini di remunerazione e benefit, a prescindere da età, razza, cultura, genere, disabilità, orientamento sessuale, religione, affiliazione politica e stato civile.

È previsto un pacchetto bilanciato di componenti fisse e variabili, monetarie e non monetarie per la cui definizione il Gruppo ricorre - soprattutto per le posizioni di vertice - anche ad analisi di benchmark in materia retributiva condotti da Società di Consulenza specializzate, volte raccogliere le prassi di mercato. Tali analisi di benchmark sono condotte con una metodologia strutturata che consente di comparare posizioni assimilabili nell'ambito di differenti realtà e che quindi, per sua natura, sono neutrali rispetto al genere.

¹⁹ Dichiarazione congiunta per la parità di genere e contro le discriminazioni, le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro del 24/11/2020 stipulata tra Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo.



Nel 2020, la Capogruppo ha introdotto un sistema di pesatura delle posizioni aziendali (job evaluation) finalizzato alla definizione di una strategia retributiva più evoluta basata su programmi di Reward in linea con il mercato. Tale sistema - tra l'altro - consente di individuare le posizioni uguali o di pari valore e - su quella base - definire politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere e poterne valutare appieno l'efficacia²⁰. La parità di genere sarà perseguita prendendo a riferimento la base di partenza; tale valore dovrà essere utilizzato nel tempo per verificare le attività di implementazione anche attraverso l'adozione di un sistema di reporting che consenta su base periodica di valutare l'efficacia delle politiche anche rispetto all'evoluzione della normativa.

Il Gruppo prevede alcuni presidi e ha promosso alcune iniziative ad adesione volontaria e programmi di particolare rilevanza, tra cui:

- la presenza di un Codice Etico che salvaguarda reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia, il contrasto di ogni forma di favoritismo, nepotismo o discriminazione;
- la valorizzazione della tematica della parità di genere all'interno del Piano di Sostenibilità;
- la sottoscrizione della Carta "Donne in banca promossa dall'Associazione Bancaria Italiana;
- la partecipazione a iDEE – Associazione delle donne del Credito Cooperativo;
- l'organizzazione di eventi, al fine di favorire il confronto sui temi della diversità, dell'integrazione e del rispetto come valori del Gruppo.

2.2 Sostenibilità nelle politiche di remunerazione

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2019/2088 in materia di trasparenza circa la sostenibilità nel settore dei servizi finanziari - con specifico riferimento al tema della remunerazione - è richiesto di dare disclosure nelle Politiche della integrazione dei rischi di sostenibilità.

Per il Gruppo nel complesso si può parlare di un'attività imprenditoriale a responsabilità sociale, non soltanto finanziaria, in cui il principio della sostenibilità è insito e condiviso nei valori su cui si fonda la strategia di impresa:

- la centralità della persona, con investimento sul capitale umano - costituito dai soci, dai clienti e dai collaboratori - per valorizzarlo stabilmente;

²⁰ In relazione alla dimensione di alcune Banche Affiliate per cui risulta difficile o eccessivamente onerosa la comparazione di "posizioni", il riferimento potrà essere l'inquadramento e/o la mansione.



- l'impegno al fine di creare valore economico, sociale e culturale a beneficio dei soci e della comunità locale;
- la promozione della partecipazione degli operatori locali alla vita economica, privilegiando le famiglie e le piccole imprese; promuovendo l'accesso al credito e contribuendo alla parificazione delle opportunità;
- il conseguimento di un equo risultato, e non la distribuzione del profitto: il risultato utile della gestione è strumento per perpetuare la promozione del benessere dei soci e del territorio di riferimento, oltre che misura dell'efficienza organizzativa e condizione indispensabile per l'autofinanziamento;
- l'impegno verso la crescita delle competenze e della professionalità degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile nei soci e nelle comunità locali.

Questa profonda attenzione verso il tema della sostenibilità, si è concretizzata nella definizione di un Piano di Sostenibilità – espressione del proprio impegno verso uno sviluppo di lungo periodo sempre più sostenibile e responsabile – che declina le priorità strategiche in questo ambito e definisce i principali obiettivi che dovranno essere raggiunti nei prossimi anni.

Alla luce del Piano di Sostenibilità, sono stati individuati una serie di obiettivi e indicatori di performance legati a tematiche di sostenibilità e coerenti con la sana e prudente gestione dei rischi ESG, inseriti all'interno del sistema incentivante formalizzato di breve termine della Capogruppo e delle Società del Perimetro Diretto.



3. Governance delle politiche retributive



Nel presente paragrafo viene descritta la governance delle Politiche di remunerazione e incentivazione all'interno del Gruppo. In particolare, vengono rappresentate le principali responsabilità in capo ai diversi organi e funzioni aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo in relazione alla definizione, revisione e monitoraggio delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

3.1 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci della Capogruppo stabilisce i compensi spettanti agli organi nominati dalla stessa e approva le Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo, ivi compresa l'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge e dallo statuto.

Delibera, inoltre, in merito agli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Approva, infine, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Le Assemblee delle Banche del Gruppo hanno le medesime responsabilità dell'Assemblea della Capogruppo e operano nel rispetto delle indicazioni definite dalle Politiche di Gruppo e delle linee guida emanate dalla Capogruppo²¹.

3.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nella sua funzione di supervisione strategica²²:

- assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione siano coerenti con le scelte complessive del Gruppo in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni;

²¹ Al riguardo, si evidenzia che l'Assemblea dei Soci delle Banche Affiliate, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto tipo delle stesse, non ha la facoltà di deliberare né l'innalzamento del rapporto tra la remunerazione variabile e quella fissa al di sopra dell'1:1 né l'eventuale adozione di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

²² La Capogruppo, in coerenza con il Regolamento del Gruppo Iccrea, ha adottato il modello di amministrazione e controllo c.d. tradizionale. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni sia di supervisione strategica che di gestione della Società.



- propone all'Assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica in materia di remunerazione ed incentivazione del Gruppo in coerenza con il carattere cooperativo del Gruppo e con le finalità mutualistiche delle Banche Affiliate, dettando, in conformità alla stessa, le relative direttive per l'adozione delle conseguenti deliberazioni. In tale ambito, inoltre, definisce il processo di identificazione del personale più rilevante (Material Risk Takers - MRTs) e ne approva i relativi esiti a livello consolidato per il Gruppo e, a livello individuale, per la Capogruppo e per le Società del Perimetro Diretto ivi comprese le eventuali esclusioni;
- determina il compenso da riconoscere agli Amministratori e ai Sindaci per la successiva sottoposizione all'Assemblea della Capogruppo. Definisce, inoltre, il compenso spettante agli Amministratori investiti di particolari incarichi;
- determina i compensi da riconoscere ai componenti degli organi aziendali delle Società del Perimetro Diretto, da sottoporre all'approvazione delle rispettive Assemblee;
- approva l'attivazione della clausola di malus e claw-back per i soggetti che rientrano nel perimetro del personale più rilevante a livello consolidato per il Gruppo nonché per quelli che rientrano nel perimetro del personale più rilevante a livello individuale (Società del Perimetro Diretto);
- definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione per determinate categorie di soggetti in conformità con quanto previsto dalla normativa e dal sistema delle deleghe vigenti.

I Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo hanno, con riferimento al proprio personale, le medesime responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e operano nel rispetto delle indicazioni definite dalle Politiche di Gruppo e delle linee guida emanate dalla Capogruppo.

3.3 Comitato Remunerazioni

Il Comitato Remunerazioni della Capogruppo è titolare di funzioni consultive e propositive in materia di politiche di remunerazione e incentivazione. In particolare:

- valuta la proposta formulata dalle funzioni aziendali competenti in merito al processo di identificazione del personale più rilevante (Material Risk Takers - MRTs) per il Gruppo e a livello individuale per le singole entità del Gruppo ed esprime un parere al Consiglio di Amministrazione²³;
- valuta la proposta formulata dalle funzioni aziendali competenti in merito agli esiti del processo di identificazione del personale più rilevante a livello consolidato per il Gruppo e, a livello individuale, per la Capogruppo e per le Società del Perimetro Diretto ivi comprese le eventuali esclusioni ed esprime un parere, di concerto con il Comitato Rischi, al Consiglio di Amministrazione;

²³ Relativamente alla SGR il personale rilevante è rilevato secondo le indicazioni inserite all'interno dell'Allegato II, par. 3 "Identificazione del "personale più rilevante" del Provvedimento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019.



- valuta la proposta formulata dalle funzioni aziendali competenti in merito alla Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo con particolare riferimento ai criteri per la definizione dei compensi destinati al personale più rilevante per il Gruppo ed esprime un parere al Consiglio di Amministrazione;
- assicura che la Politica di remunerazione ed incentivazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale anche attraverso la intranet della Capogruppo;
- presenta al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla determinazione del compenso da riconoscere agli Amministratori e ai Sindaci per la successiva sottoposizione all'Assemblea della Capogruppo e ai componenti degli organi aziendali delle Società del Perimetro Diretto per la successiva delibera da parte dei competenti organi di tali Società;
- presenta al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla determinazione del compenso spettante agli Amministratori investiti di particolari incarichi e al trattamento economico (e successive modifiche) del Direttore Generale della Capogruppo;
- valuta le proposte formulate dalle funzioni aziendali competenti circa la coerenza degli obiettivi di performance assegnati con le strategie aziendali e con la politica di rischio, il raggiungimento degli stessi nonché la distribuzione del relativo bonus pool;
- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica di remunerazione ed incentivazione monitorando, in particolare, le informazioni aggregate relative ai sistemi di remunerazione e incentivazione del personale più rilevante per il Gruppo. In tale ambito, inoltre, riceve e analizza la reportistica di sintesi prodotta dalle funzioni aziendali competenti in merito ai provvedimenti strutturali e variabili adottati nei confronti del personale di Capogruppo e delle Società del Perimetro Diretto nonché ad ogni altra iniziativa rilevante;
- fornisce con cadenza annuale adeguato riscontro sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei soci;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, in stretto raccordo con il Comitato Rischi e con il Collegio Sindacale;
- collabora con gli altri comitati interni al Consiglio di Amministrazione ed in particolare con il Comitato Rischi, incaricato di verificare che gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione siano coerenti con il RAF/RAS ovvero tengano conto dei rischi, del capitale e della liquidità.

Il Comitato Remunerazioni della Capogruppo è titolare di funzioni consultive e propositive in materia di Politiche di remunerazione e incentivazione anche nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione del Risparmio del Gruppo.



Con riferimento alla Società di Gestione del Risparmio (SGR) appartenente al Gruppo, il Comitato, inoltre:

- valuta con particolare attenzione i meccanismi adottati per garantire che il sistema di remunerazione e incentivazione tenga adeguatamente conto di tutti i tipi di rischi, dei livelli di liquidità e delle attività gestite, e sia compatibile con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi del gestore e degli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM), dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) che gestisce e degli investitori;
- riesamina formalmente, con il supporto del consigliere indipendente della SGR, una serie di ipotesi per verificare come il sistema di remunerazione reagirà a eventi futuri, esterni e interni, e sottoporlo anche a test retrospettivi;
- riesamina la nomina di consulenti esterni per le remunerazioni che il Consiglio di Amministrazione può decidere di impiegare per ottenere pareri o sostegno.

Le Società del Gruppo non sono di norma dotate di un proprio Comitato Remunerazioni. Qualora istituito, il Comitato svolgerebbe i compiti previsti dalla normativa di riferimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Capogruppo.

3.4 Comitato Rischi

Il Comitato Rischi della Capogruppo, ferme restando le competenze del Comitato Remunerazioni, con il quale deve essere assicurato un adeguato coordinamento, in materia di politiche retributive e sistema incentivante:

- accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione del Gruppo siano coerenti con i profili di rischio individuati nel RAF/RAS e con i livelli e le strategie della Banca in materia di requisiti di capitale, di liquidità ed obiettivi di redditività;
- propone il trattamento economico²⁴ (e successive modifiche) da riconoscere ai Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo e, con riferimento a tali soggetti, esprime un parere, coerentemente con le politiche aziendali, in merito agli obiettivi di performance correlati alla componente variabile della remunerazione nonché in merito all'eventuale riconoscimento di ulteriori forme di remunerazione variabile²⁵;

²⁴ Con il termine "trattamento economico" si fa riferimento alla componente fissa della remunerazione, nonché al relativo pay-mix (inteso come il rapporto tra la componente fissa e variabile della remunerazione).

²⁵ Tra le altre forme di remunerazione variabile rientrano i patti di non concorrenza, i retention bonus, i golden parachute, gli accordi transattivi e le conciliazioni.



- esprime un parere in merito al processo di identificazione del personale più rilevante (Material Risk Takers - MRTs) a livello consolidato per il Gruppo e, a livello individuale, per la Capogruppo e per le Società del Perimetro Diretto, ed in merito ai relativi esiti, ivi comprese le eventuali esclusioni;
- supporta, su richiesta, il Comitato Remunerazioni nello svolgimento delle attività di sua competenza attinenti alle Politiche di remunerazione e incentivazione della Società di Gestione del Risparmio (SGR) appartenente al Gruppo;

Le Società del Gruppo non sono di norma dotate di un proprio Comitato Rischi. Qualora istituito, il Comitato svolgerebbe i compiti previsti dalla normativa di riferimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Capogruppo.

3.5 Funzioni Aziendali di Controllo

La Funzione **Risk Management** concorre, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane, al processo di definizione delle Politiche di remunerazione e incentivazione, attraverso la realizzazione e manutenzione dei criteri, delle modalità e degli indicatori relativi al sistema premiante ed incentivante²⁶, assicurando la coerenza con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework) e con le politiche di governo e di gestione dei rischi. Tale Funzione, inoltre, supporta la Funzione Risorse Umane nell'identificazione del Personale più rilevante a livello individuale (Società del Perimetro Diretto) e del Personale più rilevante a livello consolidato per il Gruppo. Si esprime, infine, sulla corretta attivazione degli indicatori di rischio utilizzati come Condizioni di Accesso (cfr. Paragrafo 6.3.2).

La Funzione **Compliance** verifica ex ante che le Politiche di remunerazione e incentivazione siano coerenti con la normativa vigente esprimendo apposito parere formalizzato²⁷.

La Funzione **Internal Audit** verifica ex post, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle Politiche approvate e alla normativa di riferimento, rappresentando le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie agli organi competenti per la successiva comunicazione all'Assemblea. La Funzione Internal Audit, inoltre, predispose la relazione sul processo di individuazione del Personale più rilevante e sui suoi risultati, anche in relazione alle eventuali esclusioni richieste, da trasmettere all'Autorità di Vigilanza per l'esclusione del personale dal novero dei MRTs.

²⁶ Anche attraverso la definizione degli indicatori di rischio da utilizzare per i meccanismi di correzione (ex ante/ex post).

²⁷ Nell'ambito del compito della Funzione di Compliance di verificare che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili, la Funzione Risorse Umane fornisce il proprio supporto assicurando tra l'altro la coerenza tra le Politiche e le procedure di gestione delle risorse umane e i sistemi di remunerazione e incentivazione.



3.6 Altre Funzioni aziendali coinvolte

La Funzione **Risorse Umane** della Capogruppo coordina annualmente il processo di redazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo. In particolare:

- definisce le linee guida afferenti alle Politiche a livello di Gruppo in conformità a principi di equità interna/esterna e a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza;
- elabora il documento sulle Politiche di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;
- elabora il documento standard di Politiche di remunerazione e incentivazione da trasmettere alle Banche Affiliate per le attività di personalizzazione e adozione delle politiche di remunerazione e dei modelli incentivanti coerenti con le Politiche di Gruppo e nel rispetto delle normative di riferimento e del principio di proporzionalità;
- assicura l'adozione di Politiche omogenee nell'ambito del Gruppo in conformità alle linee guida stabilite;
- coordina il processo di identificazione del Personale più rilevante a livello individuale (Società del Perimetro Diretto) e del Personale più rilevante a livello consolidato per il Gruppo;
- elabora le linee guida da trasmettere alle Banche Affiliate per l'individuazione del Personale più rilevante a livello individuale.

La Funzione **Pianificazione Strategica** della Capogruppo supporta la Funzione Risorse Umane nella definizione delle Politiche di remunerazione e incentivazione per gli ambiti di propria competenza. In particolare, in collaborazione con la Funzione Risk Management, contribuisce all'individuazione degli obiettivi di performance di Gruppo e/o delle Società del Perimetro Diretto, nonché degli obiettivi individuali in coerenza con quanto definito dal Piano Strategico.

La Funzione **Affari Societari** della Capogruppo fornisce le informazioni necessarie alla Funzione Risorse Umane per l'elaborazione dell'informativa sui compensi corrisposti ai membri degli Organi Sociali (tabelle compensi e informativa ex post). Le rispettive funzioni delle Società del Gruppo, ove presenti e per gli aspetti di rispettiva competenza svolgono i medesimi compiti delle Funzioni della Capogruppo con riferimento al processo di definizione e aggiornamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione individuali.





**4.
Identificazione
del personale
più rilevante (MRTs)**



In conformità con quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza, occorre procedere, con cadenza almeno annuale, all'identificazione del Personale più rilevante, inteso come le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca o del gruppo bancario.

Per l'identificazione del Personale più rilevante occorre applicare i criteri qualitativi e quantitativi definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, n. 604 (Regulatory Technical Standards, Criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution's risk profile di EBA) e per quanto concerne la SGR si fa riferimento al Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF (provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019).

Per quanto concerne il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, la Capogruppo provvede a:

- effettuare il processo di identificazione del Personale più rilevante a livello individuale (Società del Perimetro Diretto);
- effettuare il processo di identificazione del Personale più rilevante per il Gruppo;
- fornire alle Banche Affiliate linee guida operative volte a declinare a livello individuale i criteri di identificazione del Personale più rilevante in modo coerente all'organizzazione e al profilo di rischio della singola BCC.

Le principali informazioni relative al processo di identificazione formano parte integrante delle Politiche di remunerazione e incentivazione, stabilendo in particolare i criteri e le procedure utilizzati per l'identificazione del Personale più rilevante, nonché il ruolo svolto dagli organi societari e dalle funzioni aziendali competenti per l'elaborazione, il monitoraggio e il riesame del processo di identificazione.

4.1 Governance del processo di identificazione del Personale più rilevante

Il processo di identificazione del Personale più rilevante a livello individuale (Società del Perimetro Diretto) e per il Gruppo viene coordinato dalla Funzione Risorse Umane di Capogruppo coadiuvata dalla funzione risk management per l'adeguamento, di norma annuale, della metodologia di identificazione e per la predisposizione della proposta di perimetro a livello individuale (Società del Perimetro Diretto) e per il Gruppo.

Le altre funzioni aziendali competenti (tra cui Compliance, Organizzazione, Adempimenti Societari e Corporate Governance) collaborano per quanto di competenza.



Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Remunerazioni e del Comitato Rischi, approva la metodologia di identificazione, il perimetro, eventuali deroghe, modifiche, notifiche e/o richieste di esclusioni da sottoporre all'Autorità di Vigilanza. In particolare, al Consiglio di Amministrazione è sottoposta specifica documentazione che riporta i ruoli identificati, al fine di valutarne le relative responsabilità e gli elenchi nominativi dei soggetti titolari dei medesimi incarichi e ruoli.

I Consigli di Amministrazione della Società di Gestione del Risparmio e delle Banche del Perimetro Diretto approvano il processo di identificazione del proprio Personale più rilevante e i relativi esiti nell'ambito dell'approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione da sottoporre alle rispettive Assemblee dei Soci.

Le Banche Affiliate conducono a livello individuale il processo di identificazione del Personale più rilevante nel rispetto delle linee guida in materia fornite dalla Capogruppo e sottopongono i relativi esiti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2 Modalità di valutazione

Nel rispetto di quanto sopra indicato, i criteri adottati per l'identificazione del Personale più rilevante con un impatto sostanziale sul profilo di rischio attuale e prospettico sono:

- qualitativi, legati al ruolo ricoperto nell'organizzazione aziendale secondo i criteri espressi nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 604/2014;
- quantitativi, sulla base della remunerazione complessiva percepita nell'esercizio precedente secondo i criteri espressi nell'art. 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 604/2014;
- per la SGR occorre far riferimento a quanto indicato all'interno dell'Allegato II del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF (Provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019).

L'analisi viene svolta seguendo un approccio caratterizzato dalla valutazione di alcuni driver (tra cui: posizione organizzativa, poteri delegati e responsabilità conferita alla funzione di appartenenza), per determinare le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Società o del Gruppo. Tenuto conto dei criteri del Regolamento Delegato UE e dei suddetti driver, gli ambiti di valutazione sono principalmente riconducibili ad aspetti di tipo organizzativo, di rischio e retributivo.

L'appartenenza alla categoria del Personale più rilevante determina l'assoggettamento delle posizioni alle regole di maggior dettaglio definite dalla specifica regolamentazione in materia di remunerazione variabile (cfr. Paragrafo 6.3.3).



4.3 Applicazione del processo di identificazione del Personale più rilevante da parte della Capogruppo

La Capogruppo, come anticipato, coordina il processo di identificazione del Personale più rilevante avendo riguardo a tutte le Società del Gruppo, siano esse assoggettate o meno alla disciplina di riferimento su base individuale. Per le Società non destinatarie della disciplina, viene analizzato il profilo di rischio di ciascuna *legal entity*, identificando le Società e le posizioni organizzative il cui impatto a livello individuale (Società del Perimetro Diretto) e a livello di Gruppo risulti rilevante.

La Capogruppo, con la collaborazione delle Società del Gruppo, elabora:

- il **perimetro individuale** del Personale più rilevante, identificando i soggetti la cui attività professionale ha o può avere impatto sul profilo di rischio della Capogruppo e delle Società del Perimetro Diretto. In tale ambito, la Capogruppo collabora con la Società di Gestione del Risparmio e Le Banche del Perimetro Diretto per la individuazione dei soggetti che rientrano nel perimetro individuale di tali entità giuridiche. Con particolare riferimento alla SGR BCC Risparmio&Previdenza (R&P), nell'identificazione del Personale più rilevante vengono tenute in considerazione anche le regole definite dalla normativa di settore (Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF (5 dicembre 2019));
- il **perimetro di Gruppo** del Personale più rilevante, identificando i soggetti la cui attività professionale ha o può avere impatto sul profilo di rischio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con riferimento alle sole "unità aziendali rilevanti"²⁸, ovvero quelle in cui è stato distribuito capitale interno che rappresenti almeno il 2% del capitale interno del Gruppo. Rientrano in tale perimetro, pertanto, anche i Direttori Generali delle Banche Affiliate considerate unità aziendali rilevanti, risultando così destinatari delle regole di politica retributiva più stringenti definite dalla Capogruppo.

Le Società del Gruppo partecipano attivamente al processo di identificazione del Personale più rilevante a livello di Gruppo condotto dalla Capogruppo, fornendo a quest'ultima le informazioni necessarie e attenendosi alle indicazioni che ricevono.

²⁸ Come indicato al Regolamento delegato n. 604/2014, articolo 3, punto 5.



4.4 Esiti processo di individuazione

Gli esiti del processo di identificazione del Personale più rilevante sono opportunamente motivati e formalizzati; sono sottoposti - previo passaggio nei comitati endoconsiliari - al Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'Identificazione del Personale Più Rilevante del Personale Rilevante 2021, viene considerato il personale, la struttura organizzativa e le deleghe al 1 marzo 2021.

In particolare, gli esiti di tale processo sono stati formalizzati in un apposito documento che illustra i ruoli identificati a fronte di ciascun criterio preso in esame in base al citato Regolamento Delegato e i nominativi dei soggetti titolari dei medesimi ruoli.

Gli esiti del processo, sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione evidenziano, inoltre, il numero del personale identificato come più rilevante, il numero dei soggetti identificati per la prima volta e il confronto con gli esiti del processo condotto l'esercizio precedente.

Il processo condotto nel 2021 ha portato all'identificazione dei seguenti perimetri:

- **Personale più rilevante a livello individuale** (Società del Perimetro Diretto): sono stati individuati complessivamente 399 soggetti²⁹ (rispetto ai 426 soggetti identificati nel 2020). Il numero di soggetti identificati per la prima volta nel corso del 2021 è pari a 45. I soggetti rientranti nel presente perimetro possono essere suddivisi come segue:

CLUSTER	ICCREA BANCA	ICCREA BANCA IMPRESA	BANCA SVILUPPO	MCFVG	BCC R&P	ALTRE SPD	TOTALE
MEMBRI DEL CDA	15	7	7	5	8	-	42
ALTA DIRIGENZA ³⁰	10	1	1	1	2	8	23
ALTRO PERSONALE PIÙ RILEVANTE	74	6	3	4	8	9	104
FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO	240	-	-	-	4	-	244
TOTALE	339	14	11	10	22	17	413

²⁹ I soggetti che rientrano tra gli MRTs di diverse Società del Perimetro Diretto, sono stati conteggiati per ogni Società nella tabella, ma una sola volta nel totale

³⁰ Come indicato al Regolamento delegato n. 604/2014, articolo 3, punto 3. Rientrano in tale perimetro per Iccrea Banca il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo e i primi riporti del Direttore Generale.



- **Personale più rilevante a livello consolidato** per il GBCI: sono stati individuati complessivamente 81 soggetti³¹ (rispetto ai 64 soggetti identificati nel 2020). Il numero di soggetti identificati per la prima volta nel corso del 2021 è pari a 27. I soggetti rientranti nel presente perimetro possono essere suddivisi come segue:

CLUSTER	ICCREA BANCA	ICCREA BANCA IMPRESA	BANCA SVILUPPO	MCFVG	BCC R&P	ALTRE SPD	BANCHE AFFILIATE	TOTALE
MEMBRI DEL CDA	15	-	-	-	-	-	-	15
ALTA DIRIGENZA ³²	10	-	-	-	-	-	-	10
ALTRO PERSONALE PIÙ RILEVANTE	33	1	1	1	1	7	7	51
FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO	10	-	-	-	-	-	-	10
TOTALE	68	1	1	1	1	7	7	86

4.5 Procedura di esclusione

Le Disposizioni di Vigilanza riconoscono la possibilità alle Banche di escludere il personale identificato in applicazione dei criteri quantitativi previsti dal Regolamento delegato UE del 4 marzo 2014, n. 604 qualora le attività professionali svolte dallo stesso non abbiano un impatto significativo sul profilo di rischio.

Al fine di procedere con l'esclusione di tali soggetti dal perimetro del Personale più rilevante a livello individuale (Società del Perimetro Diretto) e del Personale più rilevante a livello consolidato per il GBCI, la Funzione Risorse Umane della Capogruppo provvede ad effettuare, con il supporto delle competenti funzioni, una accurata analisi per valutare l'effettivo potere di assumere rischi significativi da parte del soggetto interessato.

L'eventuale proposta di esclusione di specifici ruoli/soggetti viene portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; inoltre, è sottoposta alla procedura stabilita dalla Banca Centrale Europea, che prevede in accompagnamento alla notifica la valutazione da parte dell'Internal Audit sul processo di individuazione e sulle relative risultanze, ivi compresa una valutazione sulle esclusioni. Delle eventuali esclusioni viene resa informativa all'Assemblea dei Soci, tramite le Politiche di remunerazione e incentivazione. Si evidenzia che il processo di individuazione del Personale più rilevante a livello individuale (Società del Perimetro Diretto) e del Personale più rilevante a livello consolidato per il GBCI condotto per il 2021 non ha portato all'esclusione da tali perimetri di soggetti da notificare o sottoporre all'approvazione dell'Autorità competente.

³¹ I soggetti che rientrano tra gli MRTs di diverse Società del GBCI, sono stati conteggiati per ogni Società nella tabella, ma una sola volta nel totale.

³² Come indicato al Regolamento delegato n. 604/2014, articolo 3, punto 3. Rientrano in tale perimetro per Iccrea Banca il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo e i primi riporti del Direttore Generale.

A close-up, black and white photograph of a Euro banknote. The word "EURO" is printed in large, bold, serif letters across the center. A five-pointed star is visible above the letters. The background shows the intricate texture and security features of the banknote, including fine lines and patterns. A white diagonal shape cuts across the bottom left corner of the image.

5. Sistema di remunerazione degli organi aziendali



Il sistema di remunerazione degli Organi Aziendali³³ si fonda sul rispetto della vigente normativa, ivi comprese le Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche³⁴ e si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

I compensi³⁵ sono commisurati all'attività svolta e all'impegno profuso, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e tenendo conto, altresì, dell'importanza del ruolo ricoperto e delle relative responsabilità³⁶.

5.1 Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione:

- sono destinatari di un compenso fisso³⁷ e di eventuali benefit stabiliti dall'Assemblea dei Soci³⁸ nonché del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni;
- non sono destinatari di remunerazione variabile;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", definite dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione su mandato dell'Assemblea. L'Assemblea può stabilire, inoltre, il riconoscimento di ulteriori polizze assicurative in favore degli Amministratori al verificarsi di circostanze / eventi di natura straordinaria (es. polizza sanitaria a copertura del rischio pandemico).

Gli Amministratori che ricoprono ruoli esecutivi³⁹, inoltre, possono essere destinatari di un ulteriore compenso fisso stabilito dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2389 c.c., il Consiglio di Amministrazione - su proposta del Comitato Remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale - stabilisce, nel rispetto delle deliberazioni assunte in materia dall'Assemblea, il compenso⁴⁰ degli Amministratori investiti di particolari cariche (ad esempio i membri

³³ Ai sensi del Regolamento del Gruppo Iccrea si intende l'insieme costituito dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale/Sindaco Unico.

³⁴ Circolare n.285/2013 - Capitolo Primo, Titolo IV, Parte Prima.

³⁵ I compensi destinati agli Amministratori/Sindaci sono definiti come importi annui e, in caso di durata dell'incarico inferiore ai 12 mesi, vengono riconosciuti pro quota in base ai mesi di effettiva permanenza nell'incarico.

³⁶ Si precisa che con riguardo agli emolumenti di competenza dei dipendenti della Capogruppo e delle Società del Perimetro Diretto designati quali amministratori o sindaci sono, di norma, riconosciuti alla società titolare del rapporto di lavoro subordinato.

³⁷ Con particolare riferimento alle Banche Affiliate, l'Assemblea dei Soci può prevedere di riconoscere agli Amministratori un gettone di presenza in alternativa al compenso fisso (o ad integrazione di quest'ultimo).

³⁸ Il compenso destinato agli Amministratori delle Società del Perimetro Diretto è determinato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo su proposta del Comitato Remunerazioni e viene sottoposto per approvazione all'Assemblea di ciascuna Società.

³⁹ È stata adottata una valutazione estensiva della definizione di esecutività così come presente nello Statuto di Iccrea Banca e nella Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 sul "Governo Societario". Sono considerati quindi quali amministratori esecutivi: "i) gli amministratori che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; ii) gli amministratori che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta; iii) gli amministratori che rivestono le cariche sub i) o gli incarichi sub ii) in qualsiasi società del gruppo bancario"

⁴⁰ Qualora ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione può prevedere, per gli amministratori investiti di particolari cariche, il riconoscimento di gettoni di presenza in alternativa al riconoscimento di un compenso fisso.



dei Comitati Endoconsiliari statutariamente previsti) correlando la remunerazione all'impegno profuso e alla responsabilità attribuite.

Con particolare riferimento alla remunerazione complessiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione, infine, si precisa che la stessa non può superare in nessun caso la remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

5.2 Collegio Sindacale

I membri del Collegio Sindacale:

- sono destinatari di un compenso fisso⁴¹ e di eventuali benefit stabiliti dall'Assemblea dei Soci⁴² per l'intera durata del loro incarico nonché del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni⁴³;
- non sono destinatari di remunerazione variabile;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", definite dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione su mandato dell'Assemblea. L'Assemblea può stabilire, inoltre, il riconoscimento di ulteriori polizze assicurative in favore dei Sindaci al verificarsi di circostanze / eventi di natura straordinaria (es. polizza sanitaria a copertura del rischio pandemico).

Le Società del Gruppo che hanno scelto di non conferire al Collegio Sindacale il ruolo di Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") ex D.lgs. 231/2001 riconoscono ai membri di quest'ultimo - a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione e del diligente espletamento dell'incarico - un compenso fisso stabilito preventivamente dal Consiglio di Amministrazione per tutto il periodo della durata in carica, sulla base delle condizioni di mercato e delle responsabilità assunte. Il Presidente può essere destinatario di una remunerazione maggiorata rispetto agli altri membri dell'OdV. In nessun caso, tali soggetti possono percepire una remunerazione variabile.

⁴¹ Con particolare riferimento alle Banche Affiliate, l'Assemblea dei Soci può prevedere di riconoscere ai Sindaci un gettone di presenza in alternativa al compenso fisso (o ad integrazione di quest'ultimo).

⁴² Il compenso destinato ai Sindaci delle Società del Perimetro Diretto è determinato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo su proposta del Comitato Remunerazioni e viene sottoposto per approvazione all'Assemblea di ciascuna società.

⁴³ I membri del Collegio Sindacale delle Banche e delle Società del Gruppo possono anche essere destinatari di una maggiorazione del compenso stabilita dall'Assemblea per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, sia nell'ipotesi in cui l'incarico sia stato conferito al Collegio nella sua interezza che nel caso in cui uno dei sindaci partecipi come membro all'Organismo di Vigilanza.



5.3 Compensi degli Organi Aziendali

In allegato alle presenti Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo si riportano le tabelle sui compensi degli Organi Aziendali della Capogruppo, delle Banche e della SGR del Perimetro Diretto. Per quanto concerne le Banche Affiliate, invece, si rinvia alle Politiche di remunerazione e incentivazione individuali.



The background features a diagonal split between a white upper-right section and a blue-tinted lower-left section. The blue section contains a close-up, slightly blurred image of Euro banknotes, with the word 'EURO' clearly visible. A stylized logo, consisting of a central grey shape with four radiating lines, is positioned at the intersection of the diagonal split.

6. Sistema di remunerazione del personale dipendente



Le Politiche di remunerazione e incentivazione per il personale dipendente sono definite, nel rispetto dei principi stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza, con l'obiettivo di attrarre e mantenere nel Gruppo soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze di ciascuna Società del Gruppo.

A tale proposito, la Capogruppo ha adottato un "Sistema di Banding⁴⁴" che utilizza la classificazione dei ruoli manageriali quale framework di riferimento per la coerente gestione di tutti i processi collegati alle risorse umane.

In particolare, la metodologia scelta dalla Capogruppo si fonda su alcuni fattori tra cui competenze tecniche e conoscenze, complessità del processo decisionale, grado di discrezionalità nell'azione amministrativa, sistema di deleghe e impatto sui risultati. Tale metodologia è utilizzata per attribuire a ciascuna posizione un peso organizzativo (trasformato poi in punteggio e grade) con l'obiettivo, tra gli altri, di differenziare in modo opportuno la retribuzione totale, per i diversi cluster individuati.

6.1 Struttura della remunerazione

Per "remunerazione" ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza si intende: *"ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie (c.d. allowances), corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura (fringe benefits), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca o ad altre società del gruppo bancario. Possono non rilevare i pagamenti o i benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi"*.

Il pacchetto retributivo riservato al personale dipendente è strutturato sulla base delle seguenti componenti:

- la remunerazione fissa e i benefit, di norma associati a tale componente della remunerazione;
- la remunerazione variabile;
- il riconoscimento di beni e servizi in welfare aziendale.

⁴⁴ Il Sistema di Banding consente un'aggregazione di ruoli considerati analoghi per complessità organizzativa, tipologia di influenza, impatto sui risultati, che pertanto possono essere assimilabili da un punto di vista gestionale.



6.1.1 Componenti fisse della remunerazione

La componente fissa della remunerazione ha natura stabile e irrevocabile, viene determinata e corrisposta sulla base di criteri prestabiliti e non discrezionali - quali, in particolare, i livelli di esperienza professionale e di responsabilità - che non creano incentivi all'assunzione di rischi e non dipendono dalle performance della Società e del Gruppo.

Si considerano quali componenti della remunerazione fissa i seguenti elementi:

- **Retribuzione Annuale Lorda:** comprende quanto previsto dal Contratto Nazionale, dal Contratto Integrativo Aziendale (CIA) e da eventuali 'ad personam'. Al riguardo, si segnala che il Gruppo si è dotato di adeguati sistemi finalizzati a monitorare il proprio posizionamento di mercato in relazione ai compensi riconosciuti dalle altre banche, avvalendosi anche della collaborazione di primarie società di consulenza;
- **Benefit:** sono forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di eventuali pattuizioni individuali, finalizzate a fidelizzare il personale e/o a compensarlo di eventuali disagi. Tra i benefit attualmente utilizzati possono rientrare anche la concessione dell'alloggio e dell'autovettura nonché ulteriori forme di retribuzioni in natura, in coerenza con la normativa interna tempo per tempo vigente.

Si intendono ricompresi nella remunerazione fissa anche eventuali **trattamenti indennitari** per il ruolo ricoperto e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa nonché eventuali forme di **welfare aziendale** assegnata su base non discrezionale a categorie omogenee di personale.

6.1.2 Componenti variabili della remunerazione

Per remunerazione variabile si intende ogni pagamento o beneficio che dipende dalla performance comunque misurata, o da altri parametri, compresi gli eventuali benefici pensionistici discrezionali nonché gli importi pattuiti su base individuale con il personale in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro, indipendentemente dal titolo, dalla qualificazione giuridica e dalla motivazione economica per i quali sono riconosciuti. Sono esclusi dalla nozione di remunerazione variabile il pagamento del trattamento di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso, quando il loro ammontare è determinato secondo quanto stabilito dalla legge e nei limiti da essa previsti.



In ogni caso, si intende ricompresa nella remunerazione variabile ogni altra forma di remunerazione che non sia univocamente qualificabile come remunerazione fissa.

Rientrano in tale categoria anche i carried interest, come qualificati dalle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per il settore del risparmio gestito, di attuazione della direttiva 2014/91/UE (c.d. UCITS V) e 2011/61/UE (c.d. AIFMD).

6.1.3 Welfare aziendale

Possono completare il pacchetto retributivo dei dipendenti i sistemi di welfare aziendale/flexible benefit previsti nell'ambito di quanto definito dalla legislazione fiscale e dalla normativa regolamentare applicabile. Tali sistemi consistono nell'offerta di servizi e strumenti di natura non monetaria (ad es. attività formative, percorsi di studio e istruzione, servizi assistenziali) messi a disposizione dei dipendenti e delle loro famiglie.

Sono utilizzati a questo fine i premi di produttività e/o risultato conseguenti a contratti integrativi aziendali destinati al welfare. L'obiettivo è quello di accrescere il benessere individuale e familiare dei dipendenti, permettendo di accedere a prestazioni e servizi personalizzabili in base alle loro specifiche esigenze, aumentare la tutela delle prestazioni del welfare pubblico nonché ottenere un miglioramento del potere di acquisto della retribuzione complessiva, grazie alle agevolazioni fiscali e contributive che la legge riconosce.

Il Gruppo ha adottato specifici strumenti di Welfare dedicati alla popolazione dirigenziale. Il Gruppo si riserva, inoltre, la facoltà di adottare specifici strumenti di Welfare ulteriori dedicati alla popolazione dirigenziale.

Le diverse forme di welfare aziendale, ai fini del calcolo del rapporto tra variabile e fisso, seguono la forma originaria dell'istituto retributivo.

6.2 Il rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione

Le Società del Gruppo sono tenute a mantenere un rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione bilanciato, entro il limite massimo di 1:1 per il Personale più rilevante con l'esclusione delle Funzioni Aziendali di Controllo (FAC). Per il personale più rilevante appartenente alle FAC, infatti, il rapporto tra la componente variabile e fissa non può superare il limite di un terzo, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento.



In ogni caso il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato.

Nella determinazione di tale rapporto sono considerati la remunerazione variabile incentivante di breve e, laddove presente, lungo termine (Paragrafi 6.3 e 6.4) nonché le altre forme di remunerazione variabile (Paragrafo 6.5 e 6.6) inclusi i pagamenti riconosciuti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro, salvo eventuali deroghe previste dal quadro normativo di riferimento.

6.3 La remunerazione variabile incentivante di breve termine

Il Gruppo ha adottato sistemi di incentivazione variabile di breve termine al fine di stimolare la motivazione al raggiungimento di obiettivi di miglioramento prestabiliti coerenti con i piani strategici aziendali e con la politica di rischio, in una prospettiva di sostenibilità della performance nel medio-lungo periodo.

La remunerazione variabile incentivante di breve termine per i dipendenti delle Società del Gruppo non supera, di norma, il 60% della Retribuzione Annuale Lorda. Eventuali scostamenti rispetto a tale indicazione devono essere preventivamente sottoposti all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

In particolare, ciascuna Società del Gruppo può utilizzare le seguenti forme di remunerazione variabile incentivante di breve termine:

A. Sistemi di incentivazione formalizzati di breve termine (MBO)⁴⁵

Sistema formalizzato di valutazione della performance annuale la cui partecipazione è definita sulla base di criteri di rilevanza organizzativa della posizione a livello di complessità. In particolare, sono destinatari di sistemi di incentivazione formalizzati (MBO) almeno i soggetti che rientrano nel perimetro del Personale più rilevante a livello di Gruppo (cfr. Paragrafo 4). Tale forma è alternativa al sistema premiale di cui al punto successivo. Ciascuna Società del Gruppo può individuare ulteriori soggetti a cui applicare sistemi MBO in funzione del ruolo ricoperto ed eventualmente del peso della posizione correlato al Sistema di Banding di volta in volta identificati, nonché nel rispetto degli obblighi derivanti da specifiche pattuizioni individuali.

Il funzionamento dei sistemi di incentivazione formalizzati prevede la definizione di una scheda di obiettivi⁴⁶ per ciascun destinatario. Tali obiettivi presentano le seguenti caratteristiche:

⁴⁵ Rientrano altresì nella disciplina dei sistemi incentivanti di breve termine anche i Sistemi Incentivanti ex Art 50 del CCNL per Quadri Direttivi e Aree Professionali da intendersi come alternativi, per il singolo destinatario, ai sistemi incentivanti di tipo MBO. Tali sistemi sono pertanto subordinati al rispetto delle condizioni di accesso a livello di Gruppo/Singola Entità, come descritto nel Paragrafo 6.3.2 e, qualora il destinatario rientri nel perimetro del Personale più rilevante, si applicano anche le regole descritte nel Paragrafo 6.3.3.

⁴⁶ La scheda di obiettivi contempla un numero contenuto di indicatori, al fine di focalizzare l'attenzione sugli obiettivi prioritari; ad ogni indicatore è attribuito un peso in termini percentuali sul totale. La somma dei punteggi pesati ottenuti corrisponde alla performance conseguita che, solo se almeno pari a un punteggio minimo prefissato, consente di quantificare l'importo dell'incentivo; quest'ultimo in ogni caso non può superare un livello massimo prefissato.



- sono di natura quantitativa e qualitativa⁴⁷;
- sono legati a parametri di performance della Società e/o del Gruppo, finanziari e non finanziari inclusi quelli di sostenibilità come da relativo Piano;
- sono definiti in coerenza con quanto previsto dai piani strategici e dai budget delle Società di appartenenza e del Gruppo nel suo complesso⁴⁸.

L'effettiva erogazione della componente variabile della remunerazione legata a sistemi di incentivazione formalizzati viene eventualmente effettuata al termine del primo semestre dell'anno successivo a quello di competenza, a seguito dell'approvazione del bilancio consolidato ed è subordinata al raggiungimento congiunto di due importanti fattori:

- rispetto delle **condizioni di accesso** a livello di Gruppo/Singola Entità, come descritto nel Paragrafo 6.3.2;
- raggiungimento degli **obiettivi individuali**, misurati attraverso lo strumento della scheda obiettivo. Al fine di garantire un adeguato livello di selettività del sistema, l'erogazione dell'incentivo è consentita solo al raggiungimento di una percentuale minima rispetto al target assegnato.

Il processo di attribuzione degli obiettivi, per il personale destinatario del sistema MBO, così come la misurazione degli stessi e la loro erogazione è basato su processi formalizzati, supportati da documentazione e/o strumenti informatici, che ne consentano tracciabilità e riscontro.

Qualora il destinatario dei sistemi di incentivazione formalizzati di breve termine (MBO) rientri nel perimetro del Personale più rilevante si applicano anche le regole descritte al Paragrafo 6.3.3.

B. Sistemi premiali ex art. 18 CCNL

In conformità con quanto previsto dall'articolo 18 del CCNL Dirigenti, è possibile prevedere per il Direttore Generale e per i Dirigenti, in alternativa ai sistemi incentivanti formalizzati di cui al punto precedente, l'erogazione di premi sulla base dei risultati aziendali conseguiti, tenendo in considerazione specifici criteri atti ad assicurare la correlazione dei premi stessi all'effettività/stabilità dei risultati in termini di performance misurate al netto dei rischi, nel rispetto delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese. Il riconoscimento di tali premi segue processi decisionali opportunamente documentati al fine di garantire una applicazione oggettiva e trasparente con un forte orientamento al merito e all'apporto individuale. Ciascuna Banca Affiliata è chiamata a specificare nella propria politica di remunerazione e incentivazione i criteri adottati al fine di rispettare i requisiti sopra indicati.

L'erogazione dei sistemi premiali ex art. 18 CCNL è soggetta al rispetto delle **condizioni di accesso** a livello di Gruppo/Singola Entità, come descritto nel Paragrafo 6.3.2; l'effettiva erogazione di tale componente variabile viene eventualmente effettuata al termine del primo semestre dell'anno successivo a quello di competenza, a seguito dell'approvazione del bilancio consolidato. Qualora il destinatario

⁴⁷ In relazione al provvedimento di Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" si segnala l'introduzione - in ambito reclami - di una valutazione che tenga anche conto delle evidenze derivanti da periodiche indagini di customer satisfaction relative alla qualità delle relazioni con la clientela reclamante. Si segnala, inoltre, che con riguardo al personale preposto alla valutazione del merito creditizio, i meccanismi di remunerazione e incentivazione eventualmente adottati assicurano la prudente gestione del rischio da parte dell'intermediario.

⁴⁸ La Capogruppo coordina la definizione degli obiettivi individuali per tutte le Società del Perimetro Diretto coinvolgendo le Direzioni Generali delle stesse e, nei casi previsti, il Comitato Remunerazioni e il Comitato Rischi.



di tali sistemi premiali rientri nel perimetro del Personale più rilevante si applicano anche le regole descritte al Paragrafo 6.3.3.

C. Erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (UNA TANTUM)

Meccanismo di incentivazione previsto per i dipendenti non destinatari di un sistema formalizzato MBO ed ex art.18 CCNL. In particolare, le erogazioni una tantum (UT) possono essere riconosciute a singoli soggetti (o gruppi di soggetti) in un'unica soluzione con l'obiettivo di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura (a titolo esemplificativo per premiare l'impegno profuso nello svolgimento di specifiche attività, il raggiungimento di performance quali-quantitative individuali particolarmente eccellenti, etc.).

Tali erogazioni discrezionali sono di ammontare contenuto e di natura non continuativa. Il loro importo viene allocato sulle diverse funzioni/risorse – per il perseguimento di un costante miglioramento – anche in base alle valutazioni delle prestazioni quali/quantitative della singola risorsa effettuate dal superiore gerarchico in coerenza con i sistemi di valutazione professionale adottati e con le indicazioni fornite dalla Funzione Risorse Umane ed è soggetto a regole di distribuzione preventivamente definite dal Consiglio di Amministrazione (es. % o importo di massima erogazione per ciascun percettore etc.). Il riconoscimento di erogazioni discrezionali segue processi decisionali opportunamente documentati al fine di garantire una applicazione oggettiva e trasparente con un forte orientamento al merito.

L'erogazione della componente UT è soggetta al rispetto delle **condizioni di accesso** a livello di Gruppo/Singola Entità, come descritto nel Paragrafo 6.3.2. Essa avviene, di norma, al termine del primo semestre dell'anno successivo a quello di competenza, a seguito dell'approvazione del bilancio consolidato. Qualora il destinatario della componente UT rientri nel perimetro del Personale più rilevante si applicano anche le regole descritte al Paragrafo 6.3.3.

D. Ulteriori componenti incentivanti

Meccanismo di incentivazione facoltativo previsto per i dipendenti, ancorché destinatari dei sistemi di incentivazione di cui al presente paragrafo, ancorato al buon esito di progettualità di particolare rilevanza che trovano nel corso dell'anno di competenza il loro svolgimento.

Tali progettualità devono essere puntualmente identificate e declinate in obiettivi dal Consiglio di Amministrazione e opportunamente motivate, unitamente alle modalità di rendicontazione delle stesse. Si precisa che tali obiettivi devono essere quali – quantitativi e agevolmente misurabili.

I potenziali destinatari e le connesse regole di distribuzione devono altresì essere preventivamente disciplinati (es. % o importo di massima erogazione per ciascun percettore / categoria di percettore etc.). Rientrano in tale categoria anche speciali erogazioni riconosciute a tutto il personale in occasione di ricorrenze o fatti straordinari (es. anniversario della BCC, premio covid etc.) qualora “non marginali” ai sensi delle disposizioni di Vigilanza. Tali erogazioni devono essere puntualmente identificate dal Consiglio di Amministrazione.

L'erogazione di tale componente è soggetta al rispetto delle **condizioni di accesso** a livello di Gruppo/Singola Entità, come descritto nel Paragrafo 6.3.2. Essa avviene, di norma, al termine del primo seme-



stre dell'anno successivo a quello di competenza, a seguito dell'approvazione del bilancio consolidato. Qualora il destinatario di tale componente rientri nel perimetro del Personale più rilevante si applicano anche le regole descritte al Paragrafo 6.3.3.

6.3.1 La definizione del Bonus Pool

I sistemi di incentivazione sopra descritti sono finanziati mediante uno specifico stanziamento di costo determinato in fase di definizione del budget da ciascuna Società del Gruppo (**c.d. Bonus Pool**). Il Bonus Pool⁴⁹ è determinato ex ante tenendo in considerazione differenti elementi, tra i quali:

- i livelli di redditività attesi al netto di elementi straordinari;
- la sostenibilità dell'ammontare allocato, definito in coerenza con gli indicatori di RAS;
- il numero e le caratteristiche dei beneficiari della remunerazione variabile incentivante;
- le analisi di benchmark rispetto al mercato di riferimento esterno;
- il valore del Bonus Pool riferito all'anno precedente.

Di norma esso è:

- stanziato a livello individuale da ogni Legal Entity;
- suddiviso nelle diverse componenti che lo compongono e in particolare:
 - MBO/ Premio Annuale ex art 18;
 - Una Tantum;
 - Eventuali ulteriori componenti incentivanti.

6.3.2 Condizioni di accesso

L'accesso al Bonus Pool per il riconoscimento e l'erogazione della remunerazione variabile incentivante è subordinato al soddisfacimento di condizioni preliminari a livello di Gruppo e a livello di singola Società (di seguito anche "Cancelli") correlate a indicatori che tengono in considerazione i livelli di patrimonializzazione, liquidità e qualità del credito.

I Cancelli vengono individuati dalla Funzione Risk Management, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane (in conformità alla normativa vigente) e la Funzione Pianificazione strategica, e sottoposti dalla Direzione Generale della Capogruppo alla deliberazione degli Organi competenti.

⁴⁹ Nella definizione del Bonus Pool sono escluse le altre forme di remunerazione variabile come definite nel Paragrafo 6.5 e 6.6.



La verifica del superamento dei Cancelli viene effettuata in ogni esercizio sulla base dei dati al 31 dicembre dell'anno precedente. Ogni erogazione di remunerazione variabile incentivante, sia up front che deferred, è vincolata all'apertura di tutti i Cancelli di anno in anno definiti. In sostanza, se anche solo uno dei Cancelli non dovesse aprirsi, non possono essere più erogate le componenti variabili di competenza dell'anno di riferimento e non possono essere effettuati pagamenti di componenti differite di anni precedenti.

Si riportano di seguito i Cancelli definiti per l'esercizio 2021⁵⁰:

1) Condizioni di attivazione a livello di Gruppo:

a. Condizione di solidità patrimoniale: CET 1 ratio \geq soglia di risk tolerance definita nell'ambito del RAS di Gruppo

b. Condizione di liquidità: NSFR \geq soglia di risk tolerance definita nell'ambito del RAS di Gruppo

c. Condizione di qualità del credito: Texas Ratio Netto \leq soglia di risk tolerance definita nell'ambito del RAS di Gruppo

2) Condizioni di attivazione a livello di Capogruppo e Perimetro Diretto:

a. Condizione di solidità patrimoniale: CET 1 ratio \geq soglia di risk tolerance definita nell'ambito del RAS individuale (Capogruppo e Perimetro Diretto)

b. Condizione di liquidità: NSFR \geq soglia di risk tolerance definita nell'ambito del RAS individuale (Capogruppo e Perimetro Diretto)

c. Condizione di qualità del credito: Texas Ratio Netto \leq soglia di risk tolerance definita nell'ambito del RAS di individuale (Capogruppo e Perimetro Diretto)

3) Condizioni di attivazione a livello di Banca Affiliata: Esito del processo di Early Warning System (EWS)⁵¹. Tale processo permette di segnalare le Banche che sono in buone, medie o cattive condizioni (rispettivamente verde, giallo, rosso) in funzione dei parametri di rischiosità monitorati dalla funzione Risk Management di Gruppo.

6.3.2.1 Interazione tra Gate di Gruppo e Gate di Capogruppo e Perimetro Diretto


Con riferimento alla Capogruppo e al Perimetro Diretto, il riconoscimento della remunerazione variabile è subordinato alla verifica delle condizioni di accesso a livello complessivo di Gruppo e a livello di Capogruppo e di Perimetro Diretto (sub-consolidato ex GBI). Di seguito si riporta uno schema che

⁵⁰ Si precisa che i Cancelli previsti per la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo sono definiti nelle politiche di remunerazione e incentivazione di quest'ultima in coerenza con il modello definito dalla Capogruppo e con le specifiche indicazioni della normativa di settore.

⁵¹ "Early Warning System" o "Sistema di Early Warning" o "EWS" indica l'insieme di principi ispiratori, regole di funzionamento, aree di valutazione, indicatori, meccanismi di classificazione e interazione nonché interventi attivabili che consentono alla Capogruppo di esercitare l'attività di controllo, intervento e sanzione sulle Banche Affiliate in relazione alla loro rischiosità, in forza di quanto definito nel Contratto di Coesione.



riassume l'interazione tra Cancelli a livello di Gruppo e Cancelli a livello di Capogruppo e Perimetro Diretto (sub-consolidato ex GBI):



- **Quadrante A:** in caso di apertura di tutti i Cancelli a livello di Gruppo e di tutti i Cancelli a livello di Capogruppo e Perimetro Diretto (sub-consolidato ex GBI) il Bonus Pool distribuibile è pari al 100%.
- **Quadrante B:** in caso di apertura di tutti i Cancelli a livello di Gruppo e mancata apertura dei Cancelli a livello di Capogruppo e Perimetro Diretto (sub-consolidato ex GBI) il Bonus Pool si azzerà. In tale circostanza, il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo, sentiti i Comitati endoconsiliari (Rischi e Remunerazioni), potrà valutare la possibilità di definire un buffer per tutta la popolazione aziendale incluso il Personale più rilevante (fino al massimo del 30% del Bonus Pool) da riconoscere alle Società del Perimetro Diretto (compresa la Capogruppo) in base al contributo fornito dalla Società ai risultati consolidati di Gruppo⁵².
- **Quadrante C:** in caso di mancata apertura di anche uno solo dei cancelli a livello di Gruppo e di apertura di tutti i Cancelli a livello di Capogruppo e Perimetro Diretto (sub-consolidato ex GBI) il Bonus Pool è decurtato del 30%.
- **Quadrante D:** in caso di mancata apertura di anche uno solo dei Cancelli a livello di Gruppo e dei Cancelli a livello di Capogruppo e Perimetro Diretto (sub-consolidato ex GBI) il Bonus Pool si azzerà. In tale circostanza, il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo, sentiti i Comitati endoconsiliari (Rischi e Remunerazioni), potrà valutare di prevedere un buffer per tutta la popolazione aziendale incluso il Personale più rilevante (fino al massimo del 30% del Bonus Pool) da riconoscere alle Società del Perimetro Diretto che hanno ottenuto performance migliorative⁵³.

Nel caso di apertura di tutti i Cancelli a livello di Gruppo e di tutti i Cancelli a livello di Capogruppo e Perimetro Diretto (A) nonché nel caso di mancata apertura di anche uno solo dei cancelli a livello di Gruppo e di apertura di tutti i Cancelli a livello di Capogruppo e Perimetro Diretto (C) si faccia riferimento a quanto previsto al Paragrafo 6.3.2.3 "Meccanismi di aggiustamento del Bonus Pool".

⁵² L'utilizzo di tale buffer è consentito principalmente per manovre gestionali finalizzate a logiche di retention e per il riconoscimento di importi premiali.


⁵³ L'utilizzo di tale buffer è consentito principalmente per manovre gestionali finalizzate a logiche di retention e per il riconoscimento di importi premiali.



6.3.2.2 Interazione tra Gate di Gruppo e Gate di Banca Affiliata

Con riferimento alle Banche Affiliate, il riconoscimento della remunerazione variabile è subordinato alla verifica delle condizioni di accesso a livello di Gruppo e, successivamente, delle condizioni di accesso a livello di singola Banca Affiliata, collegate al posizionamento in ambito EWS di ciascuna BCC⁵⁴.

Di seguito, si riporta uno schema che riassume l'interazione tra le condizioni di accesso a livello di Gruppo e le condizioni di accesso a livello di singola Banca Affiliata:



In caso di **apertura dei Cancelli a livello di Gruppo**, in funzione del posizionamento EWS della singola Banca Affiliata possono verificarsi le seguenti situazioni:

- **BCC "verde"**: Bonus Pool distribuibile pari al 100%;
- **BCC "gialla"**: Bonus Pool distribuibile pari al 50%;
- **BCC "rossa"**: Bonus Pool distribuibile pari allo 0%. In tale circostanza, il Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata ha la possibilità di utilizzare un **buffer per tutta la popolazione aziendale** incluso il Personale più rilevante (fino al massimo del 30% del Bonus Pool), previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo⁵⁵.

In caso di **mancata apertura dei Cancelli a livello di Gruppo**, in funzione del posizionamento EWS della singola Banca Affiliata possono verificarsi le seguenti situazioni:

- **BCC "verde"**: Bonus Pool distribuibile pari al 70%;
- **BCC "gialla"**: Bonus Pool distribuibile pari al 35%;
- **BCC "rossa"**: Bonus Pool distribuibile pari allo 0%. In tale circostanza, il Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata ha la possibilità di utilizzare un **buffer per tutta la popolazione aziendale** incluso il Personale più rilevante (fino al massimo del 30% del Bonus Pool), previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo⁵⁶.

⁵⁴ Si faccia riferimento alla classificazione EWS al 31.12 dell'anno di competenza.

⁵⁵ L'utilizzo di tale buffer è consentito principalmente per manovre gestionali finalizzate a logiche di retention e per il riconoscimento di importi premiali. La valutazione viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo con il supporto del Comitato Rischi e del Comitato Remunerazioni per quanto di competenza.



Nel caso di BCC "verde" e BCC "gialla" si faccia riferimento a quanto previsto al Paragrafo 6.3.2.3 "Meccanismi di aggiustamento del Bonus Pool".

6.3.2.3 Meccanismi di aggiustamento del Bonus Pool

Verificati i "Cancelli" di cui sopra e definito il Bonus Pool destinato al finanziamento della remunerazione variabile incentivante potenzialmente erogabile, in fase di consuntivazione tale Bonus Pool potrà incrementarsi - senza pregiudicare la corretta remunerazione del capitale e della liquidità - fino ad un massimo prestabilito o ridursi fino all'azzeramento (cd. "malus"), sulla base della performance ottenuta rispetto al budget previsto. Il meccanismo di aggiustamento del Bonus Pool di seguito descritto trova applicazione sia a livello di Capogruppo e Società del Perimetro Diretto che a livello di singola Banca Affiliata. In particolare, l'entità del Bonus Pool viene determinata mediante l'applicazione di un coefficiente di rettifica basato sull'andamento del ROE a consuntivo rispetto ai dati di budget, come di seguito rappresentato⁵⁷.

A. Personale appartenente alle Funzioni Aziendali di Controllo:

ROE di budget ≥ 0	
ROE realizzato vs ROE budget	Quota bonus pool
ROE realizzato ≥ 0	100% Bonus pool disponibile Condizione ON/OFF
ROE realizzato < 0	0% Bonus pool disponibile Condizione ON/OFF

ROE di budget < 0	
ROE realizzato vs ROE budget	Quota bonus pool
ROE realizzato $\geq 90\%$ budget	100% Bonus pool disponibile Condizione ON/OFF
ROE realizzato $< 90\%$ budget	0% Bonus pool disponibile Condizione ON/OFF

B. Restante Personale:

ROE di budget ≥ 0	
ROE realizzato vs ROE budget	Quota bonus pool
ROE realizzato $\geq 110\%$ budget	100% Bonus Pool disponibile ⁵⁸
ROE realizzato $\geq 100\%$ budget	100% Bonus Pool disponibile
ROE realizzato = 50% budget (soglia calcolo lineare fino a 100% budget)	50% Bonus Pool disponibile (valore minimo per calcolo lineare fino al 100% del pool)
ROE realizzato $< 50\%$ budget	0% Bonus Pool disponibile

ROE di budget < 0	
ROE realizzato vs ROE budget	Quota bonus pool
ROE realizzato $\geq 100\%$ budget	100% Bonus Pool disponibile
ROE realizzato = 90% budget (soglia calcolo lineare fino a 100% budget)	50% Bonus Pool disponibile (valore minimo per calcolo lineare fino al 100% del pool)
ROE realizzato $< 90\%$ budget	0% Bonus Pool disponibile

⁵⁶ L'utilizzo di tale buffer è consentito principalmente per manovre gestionali finalizzate a logiche di retention e per il riconoscimento di importi premiali. La valutazione viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo con il supporto del Comitato Rischi e del Comitato Remunerazioni per quanto di competenza

⁵⁷ Si faccia riferimento al ROE aggregato a livello di Perimetro Diretto per la Capogruppo e le singole Società del Perimetro Diretto mentre al ROE individuale per le singole Banche Affiliate.

Nel caso di ROE di budget pari a zero, il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del budget, definisce il valore soglia utile per l'applicazione del meccanismo di aggiustamento del Bonus Pool.

⁵⁸ Fatta salva la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione di definire un ulteriore buffer massimo del 20% del Bonus Pool (per tutta la popolazione).



Nel caso di azzeramento del Bonus Pool o di riduzione al di sotto del 30% dello stesso per effetto del meccanismo di aggiustamento di cui sopra:

- per la Capogruppo e le società del Perimetro Diretto: il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo, sentiti i Comitati endoconsiliari (Rischi e Remunerazioni), potrà valutare di prevedere un **buffer per tutta la popolazione aziendale** (fino al raggiungimento massimo del 30% del Bonus Pool) da riconoscere alle Società del Perimetro Diretto che hanno ottenuto performance migliorative⁵⁹;
- per le Banche Affiliate: il Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata ha la possibilità di utilizzare un **buffer per tutta la popolazione aziendale** (fino al raggiungimento massimo del 30% del Bonus Pool)⁶⁰ Tale facoltà è subordinata al parere preventivo della Funzione Risk Management della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per la Capogruppo e per le Società del Perimetro Diretto nonché il Consiglio di Amministrazione di ciascuna Banca Affiliata, - indipendentemente dall'apertura cancelli - **può decurtare il «bonus pool» disponibile** per tenere conto di eventi straordinari che indeboliscono la solidità aziendale, in termini di patrimonio e liquidità, con effetto sull'intera popolazione aziendale oppure su una parte di essa per garantire meccanismi di equità interna (es. solo non-FAC, solo FAC, solo Capogruppo, etc.) o di eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.

⁵⁹ L'utilizzo di tale buffer è consentito principalmente per manovre gestionali finalizzate a logiche di retention e per il riconoscimento di importi premiali.


⁶⁰ L'utilizzo di tale buffer è consentito principalmente per manovre gestionali finalizzate a logiche di retention e per il riconoscimento di importi premiali.



6.3.3 Remunerazione variabile incentivante per il Personale più rilevante (MRTs)

Con riferimento al personale dipendente che rientra nel perimetro del Personale più rilevante è prevista l'applicazione di regole di maggior dettaglio in conformità con quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, le Disposizioni prevedono che la componente variabile della remunerazione destinata a tali soggetti sia sottoposta a specifiche regole di differimento e che una quota parte della stessa venga riconosciuta mediante l'utilizzo di strumenti finanziari.

Nel Gruppo sono presenti diversi perimetri di Personale più rilevante come descritto in precedenza e sintetizzato nella seguente figura.



Le regole descritte nel prosieguo sono applicabili nei confronti dei soggetti che rientrano nel perimetro del Personale più rilevante a livello individuale (Società del Perimetro Diretto) - **(insieme A)** nonché per quelli che rientrano nel perimetro del Personale più rilevante a livello consolidato per il Gruppo **(insieme C)**, con alcune peculiarità per i soggetti che appartengono all'insieme dell'Alta Dirigenza del Gruppo **(insieme D)**. Vengono fornite, inoltre, specifiche indicazioni per i soggetti che rientrano nel perimetro del Personale più rilevante a livello individuale per le BCC **(insieme B)** che ciascuna Banca Affiliata dovrà declinare nelle proprie Politiche di remunerazione e incentivazione.


La Capogruppo, in coerenza con le prassi del sistema bancario nazionale e nel rispetto dello spirito delle disposizioni vigenti o in corso di emanazione, stabilisce che quando la remunerazione variabile annua assegnata al membro del personale non supera **€ 50.000** e non rappresenta più di un terzo della remunerazione totale annua, essa venga erogata in contanti e in un'unica soluzione (up front). Ciò in quanto le quote che risulterebbero dall'applicazione dei meccanismi di differimento (vedi punto successivo) sarebbero assai poco significative, sia in termini assoluti che relativi rispetto alle remunerazioni complessive percepite.

6. Sistema di remunerazione del personale dipendente

6.3.3 Remunerazione variabile incentivante per il Personale più rilevante (MRTs)



Al superamento di una o di entrambe le soglie di materialità sopra indicate, le regole di maggior dettaglio previste per il Personale più rilevante si applicano all'intero importo eventualmente erogabile e non solo alla parte eccedente. In particolare, si applicano le seguenti **modalità di erogazione**:



Per il **Personale più rilevante che rientra nel perimetro dell'Alta Dirigenza del Gruppo**⁶¹:

- una parte è riconosciuta up-front (50%) e una parte è differita (50%) per un periodo di 5 anni;
- il 45% è riconosciuto in contanti e il 55% in strumenti finanziari;
- la quota in strumenti finanziari differita (28%) è maggiore della quota in strumenti finanziari up-front (27%);
- gli strumenti finanziari up-front e differiti sono sottoposti ad un periodo di mantenimento (retention) di 1 anno, che decorre dal momento in cui sono corrisposti.

Per l'altro **Personale più rilevante**:

- una parte è riconosciuta up-front (60%) e una parte è differita (40%) per un periodo di 3 anni;
- il 50% è riconosciuto in contanti e il 50% in strumenti finanziari;
- la quota in strumenti finanziari differita (20%) è inferiore della quota in strumenti finanziari up-front (30%);
- gli strumenti finanziari up-front e differiti sono sottoposti ad un periodo di mantenimento (retention) di 1 anno, che decorre dal momento in cui sono corrisposti.

Nel caso di "importo variabile particolarmente elevato"⁶², la percentuale di variabile da differire è pari almeno al 60% e viene seguita la struttura di differimento e utilizzo di strumenti finanziari prevista per l'Alta Dirigenza del Gruppo. Per "importo variabile particolarmente elevato" si intende un importo superiore a € 437.000, definito dalla Capogruppo sulla base dell'ultimo Report EBA sugli High Earners. Il riconoscimento della componente sia *up front* che differita e delle eventuali relative quote soggette a indisponibilità (*retention*) è subordinato, oltre a quanto già esplicitato, anche al mancato verificarsi, nel periodo di riferimento, di fatti o eventi - riconducibili all'operato del dipendente - che abbiano causato pregiudizio alla Società e/o al Gruppo (i suddetti casi provocano quindi la decadenza di ogni diritto maturato, si veda il paragrafo su *malus* e *claw-back*).

⁶¹ Rientrano in tale perimetro il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo e i primi riporti del Direttore Generale di Iccrea Banca. Le regole più stringenti riservate a tale personale potranno in futuro trovare applicazione anche nei confronti di ulteriori posizioni identificate in coerenza con il Sistema di Banding.

⁶² Ai sensi della Circolare 285/2013, per importo di remunerazione variabile particolarmente elevato si intende il minore tra: i) il 25 per cento della remunerazione complessiva media degli high earners italiani, come risultante dal più recente rapporto pubblicato dall'EBA; ii) 10 volte la remunerazione complessiva media dei dipendenti della banca. Le banche indicano nelle proprie politiche di remunerazione il livello di remunerazione variabile che per esse rappresenta un importo particolarmente elevato e ne assicurano l'aggiornamento con cadenza almeno triennale.



Fatti salvi i casi da verificare di volta in volta e gli accordi individuali o collettivi che possono prevedere un diverso riconoscimento dello status di «good e bad leaver» o un diverso trattamento, l'erogazione della componente variabile della remunerazione è soggetta alla presenza di un regolare rapporto di lavoro (non in periodo di preavviso per dimissioni/ licenziamento) tra il beneficiario e la Società / altra società del Gruppo al momento del pagamento.

Per quanto concerne l'utilizzo di strumenti finanziari⁶³ per il riconoscimento di quota parte della remunerazione variabile, la Capogruppo, considerata l'impossibilità di utilizzare azioni proprie e tenuto conto delle caratteristiche del Gruppo, ha stabilito di parametrizzare il valore delle quote corrisposte in strumenti all'andamento di un indicatore rappresentativo dell'evoluzione del valore del Gruppo (cfr. Allegato 6). L'utilizzo di tale meccanismo è applicato nei confronti dei soggetti che rientrano nel perimetro del **Personale più rilevante a livello consolidato** per il Gruppo nonché per quelli che rientrano nel perimetro del **Personale più rilevante a livello individuale** (Società del Perimetro Diretto).

Come anticipato, la soglia di materialità e le modalità di erogazione sopra descritte si applicano al **Personale più rilevante a livello consolidato** per il Gruppo e al **Personale più rilevante a livello individuale** (Capogruppo e Società del Perimetro Diretto). Con riferimento al **Personale più rilevante delle Banche Affiliate** che non sia identificato come **Personale più rilevante a livello consolidato** per il Gruppo, invece, le Banche Affiliate definiscono nelle proprie Politiche di remunerazione e incentivazione la **soglia di materialità** e le **modalità di erogazione** nel rispetto dei limiti indicati dalla Capogruppo quali parametri massimi di riferimento e tenendo in considerazione le proprie caratteristiche dimensionali in virtù del principio di proporzionalità. In particolare, le Banche Affiliate applicano i seguenti meccanismi di differimento:

- le Banche di minori dimensioni o complessità operativa differiscono almeno il 20% della remunerazione variabile per un periodo di almeno 1 anno;
- le Banche intermedie differiscono almeno il 25% - 30% della remunerazione variabile per un periodo di 2 o 3 anni.

Si precisa che, nel caso di "importo variabile particolarmente elevato" come definito in precedenza, le Banche Affiliate provvedono a differire una percentuale di remunerazione variabile pari almeno al 60% per un periodo pari a 5 anni (40% *up front* e 60% differito in quote pari al 12% per anno).

⁶³ Si precisa che la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo utilizza strumenti il cui valore riflette il livello di performance corretta per il rischio dei fondi gestiti dalla Società stessa, come meglio precisato nelle proprie politiche di remunerazione e incentivazione, in coerenza con le specifiche indicazioni della normativa di settore.





6.3.4 Remunerazione variabile incentivante per il personale delle reti commerciali

La remunerazione variabile incentivante del personale delle reti commerciali, ove prevista, non contempla connessioni dirette a singoli servizi o prodotti e viene definita con l'intento di perseguire e tutelare la correttezza delle relazioni con la clientela e il rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge vigenti, con particolare riferimento all'ottemperanza degli obblighi concernenti il comportamento e i conflitti di interesse, ai sensi della Direttiva MiFID II, degli Orientamenti emanati da ESMA della Direttiva IDD e delle relative disposizioni di attuazione in materia di Distribuzione Assicurativa, nonché delle Direttive europee in materia di credito e credito immobiliare ai consumatori.

Le Società del Gruppo, nel definire i sistemi di remunerazione e incentivazione del personale della rete di vendita sono tenute a rispettare, in conformità con quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza⁶⁴, i seguenti principi:

- la remunerazione non deve determinare incentivi tali da indurre i soggetti rilevanti⁶⁵ a perseguire gli interessi propri o dell'intermediario a danno dei clienti;
- sia tenuto conto di ogni rischio che può determinare un pregiudizio per i clienti;
- la componente variabile della remunerazione (ove prevista) dei soggetti rilevanti:
 - I. sia ancorata a criteri quantitativi e qualitativi;
 - II. non costituisca un incentivo a offrire uno specifico prodotto, o una specifica categoria o combinazione di prodotti, quando da ciò può derivare un pregiudizio per il cliente in termini, tra l'altro, di offerta di un prodotto non adeguato alle esigenze finanziarie del cliente, o che comporta maggiori costi di un altro prodotto anch'esso adeguato, coerente e utile rispetto agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del cliente;
 - III. sia adeguatamente bilanciata rispetto alla componente fissa della remunerazione;
 - IV. sia soggetta a meccanismi di correzione tali da consentirne la riduzione (anche significativa) o l'azzeramento.

Possono essere attivate iniziative a favore della rete commerciale collegate a contest commerciali e campagne di marketing che hanno natura accessoria rispetto ai sistemi di incentivazione annuali. Il

⁶⁴ Banca d'Italia nel 2019 ha introdotto modifiche al Provvedimento in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. In particolare, nella Sezione XI del Provvedimento è stato aggiunto un nuovo paragrafo 2-quater.1 che prevede, fra l'altro, l'adozione da parte delle banche di politiche e prassi di remunerazione dei cd. "soggetti rilevanti" e degli intermediari del credito che tengano adeguatamente conto dei diritti e degli interessi dei clienti in relazione all'offerta dei prodotti.

⁶⁵ Il Provvedimento in materia di trasparenza definisce "soggetti rilevanti" il personale dell'intermediario che offre prodotti ai clienti, interagendo con questi ultimi, nonché coloro a cui questo personale risponde in via gerarchica. Al riguardo, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, si evidenzia che operano nelle Società del Perimetro Diretto 133 soggetti rilevanti e che tali risorse rispondono in via gerarchica a 35 soggetti. Le medesime informazioni relative alle Banche Affiliate sono indicate dalle stesse nelle proprie Politiche di remunerazione e incentivazione.



loro ammontare complessivo è, in ogni caso, marginale e contenuto tale da non alterare le prestazioni della rete in modo contrario al dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. I pagamenti conseguenti non sono pertanto sottoposti ai meccanismi di cui al 6.3.2. e 6.3.3. I suddetti incentivi devono, inoltre, soddisfare quanto previsto dalle normative di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse e incentivi nella prestazione di servizi di investimento e accessori e nella distribuzione di prodotti assicurativi.

6.3.5 Remunerazione variabile incentivante per il personale delle FAC

In conformità con quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza, la componente variabile incentivante della remunerazione destinata al personale più rilevante delle Funzioni Aziendali di Controllo non può superare il valore di un terzo della componente fissa. L'erogazione di tale componente variabile è soggetta al rispetto delle condizioni di accesso descritte al Paragrafo 6.3.2.

Le schede obiettivo definite per il personale delle Funzioni Aziendali di Controllo contengono esclusivamente obiettivi di natura qualitativa che presentano le seguenti caratteristiche:

- sono coerenti con i compiti assegnati;
- sono indipendenti dai risultati conseguiti dalle aree soggette a controllo;
- sono indipendenti dai connessi risultati economici.

Per i responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo di Capogruppo, l'assegnazione degli obiettivi e la verifica del loro conseguimento è sottoposta al parere del Comitato Rischi.

Con riferimento alle Banche Affiliate, ai sensi del Contratto di Coesione, il Gruppo adotta un modello con governo e responsabilità delle Funzioni Aziendali di Controllo accentrati presso la Capogruppo. Tale modello è attuato organizzativamente attraverso l'esternalizzazione alla Capogruppo delle Funzioni Aziendali di Controllo di secondo e terzo livello delle BCC. Pertanto, le Politiche di remunerazione e incentivazione dei Responsabili delle FAC e del personale addetto sono definite e attuate dalla Capogruppo. Esclusivamente con riferimento al personale addetto delle FAC appartenente all'organico della singola Banca Affiliata, le Politiche di remunerazione e incentivazione sono definite dalla Capogruppo ed attuate dalla singola Banca.



6.4 La remunerazione variabile incentivante a lungo termine ("LTI")

La Capogruppo e le Società del Perimetro Diretto si riservano la facoltà di introdurre un piano di incentivazione di lungo termine ("LTI"), volto a sostenere il raggiungimento degli obiettivi legati al piano strategico e fidelizzare le risorse chiave in grado di contribuire con la propria attività al successo del Gruppo in un momento strategico e di forte cambiamento per la crescita e per il business.

Il piano di incentivazione di lungo termine sarà volto a:

- indirizzare in particolare le attività verso la creazione di valore sul lungo periodo;
- collegare una parte della remunerazione variabile al raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine;
- assicurare che il perseguimento dei risultati non incoraggi un'assunzione di rischio maggiore di quello sostenibile determinato dagli organi competenti;
- favorire la fidelizzazione;
- essere coerente con obiettivi di sostenibilità duraturi nel tempo;
- creare valore condiviso con tutti gli stakeholder;
- definire i beneficiari tenendo in considerazione la relativa pesatura delle posizioni organizzative nell'ambito del Sistema di Banding e le logiche di competitività di mercato.

Il piano sarà disegnato in linea con le disposizioni normative applicabili e con le migliori prassi di settore, prevedrà specifici cancelli di attivazione, obiettivi quantitativi/finanziari e qualitativi/non finanziari su un orizzonte pluriennale, un bonus pool dedicato e sarà inoltre soggetto a differimento e utilizzo di strumenti finanziari.

L'incentivazione di lungo termine, qualora introdotta, andrà ad integrare la remunerazione variabile di breve termine, garantendo comunque il rispetto del limite al rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione (1:1).

Analoga facoltà di prevedere un piano incentivante a lungo termine (LTI) è concessa alle Banche Affiliate che, qualora interessate, sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui sopra nonché devono preventivamente coinvolgere la Capogruppo per la relativa realizzazione.



6.5 Altre forme di remunerazione variabile

6.5.1 Disposizioni di carattere generale applicabili alle altre forme di remunerazione variabile

Disposizione I

Le altre forme di remunerazione variabile, per tutto il personale, sono subordinate alla positiva verifica delle condizioni correlate all'indicatore di adeguatezza patrimoniale a livello consolidato Common Equity Tier1 (CET1) e all'indicatore di adeguatezza della liquidità a livello consolidato Net Stable Funding Ratio (NSFR). Si precisa che tali condizioni sono rilevate nell'ambito dell'ultima rilevazione RAS trimestrale disponibile.

In particolare:

- a. **CET 1 ratio e NSFR \geq soglie di risk tolerance** definite nell'ambito del RAS di Gruppo: **importo erogabile;**
- b. **CET 1 ratio e NSFR $<$ soglie di risk tolerance** definite nell'ambito del RAS di Gruppo: **importo non erogabile;**
- c. **CET 1 ratio o NSFR $<$ soglie di risk tolerance** definite nell'ambito del RAS di Gruppo: il Consiglio di Amministrazione della singola Società del Gruppo ha facoltà di deliberare l'eventuale disponibilità di risorse economiche per il riconoscimento degli importi ai fini di Golden Parachute. In tale circostanza, si evidenzia che le Banche Affiliate in stato EWS "rosso" devono richiedere l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo prima di procedere all'erogazione di tali importi.

Disposizione II

Le altre forme di remunerazione variabile, per tutto il personale, sono soggette alle clausole di claw back.

Disposizione III

Le altre forme di remunerazione variabile, per il Personale più rilevante, sono soggette alle modalità di erogazione più stringenti descritte in precedenza (cfr. Paragrafo 6.3.3) e ai meccanismi di correzione ex post (malus).

Disposizione IV

Le altre forme di remunerazione variabile, per il Personale più rilevante, sono incluse nel calcolo del limite al rapporto variabile/fisso sull'anno.

Di seguito sono disciplinate le forme di remunerazione variabile che le Società del Gruppo, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza, possono utilizzare:



A. Sign-on/Welcome bonus

È prevista, solo in casi eccezionali e nelle banche che rispettano i requisiti prudenziali, per l'assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno di impiego, la possibilità di riconoscere determinate forme di remunerazione variabile, e in particolare:

- in occasione della definizione della lettera di impegno ad assumere, un compenso a fronte dell'impegno ad instaurare, in un momento successivo ed in esclusiva, un rapporto di lavoro con la Società (cd. Sign-on bonus);
- in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, un compenso di ingresso (cd. Welcome bonus).

Al presente istituto si applica solo la Disposizione IV per il primo anno di impiego, salvo che siano corrisposte in un'unica soluzione al momento dell'assunzione.

Si precisa che non possono essere riconosciute più di una volta alla stessa persona, né dalla Banca né da altra Società del Gruppo.

Gli importi corrisposti a tale titolo non possono comunque superare 1 annualità di Retribuzione Fissa per tutto il Personale.

B. Retention bonus

In presenza di motivate e documentate ragioni possono essere stipulati patti di stabilità, ossia pattuizioni individuali in forza delle quali, a fronte della corresponsione di specifica remunerazione, le parti vincolano il rapporto di lavoro a una durata determinata, attraverso la limitazione temporale della facoltà di recesso del lavoratore ovvero prevedendo un periodo di preavviso di dimissioni più elevato rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva.

Queste remunerazioni sono riconosciute non prima del termine del periodo o del verificarsi dell'evento e, benché non correlate a obiettivi di performance, costituiscono forme di remunerazione variabile.

Al presente istituto si applicano le Disposizioni I, II, III e la Disposizioni IV. Con riguardo a quest'ultima, ai fini del calcolo del limite al rapporto variabile/ fisso, l'importo riconosciuto a titolo di Retention bonus è computato per quote uguali in ciascun anno del periodo di permanenza (pro rata lineare), oppure come importo unico nell'anno in cui la condizione di permanenza è soddisfatta.

Gli importi corrisposti a tale titolo non possono comunque superare 1 annualità di Retribuzione Fissa per tutto il Personale.

C. Benefici pensionistici discrezionali

Le Società del Gruppo non offrono benefici pensionistici discrezionali ad alcuna categoria di personale. Tuttavia, ove tali benefici fossero introdotti, verrebbe assicurato il rispetto dei requisiti e dei limiti normativi, tempo per tempo vigenti.

D. Premio di risultato ex Art 48 CCNL

Le Società del Gruppo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48 del CCNL per i Quadri direttivi e le aree professionali, prevedono il riconoscimento a tali categorie di personale di un premio di risultato,



se ne ricorrono le condizioni in base agli Accordi Collettivi Nazionali. Tale premio è calcolato rapportando i risultati conseguiti dalla singola Società nell'anno di misurazione con quelli ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti. Per le Banche Affiliate occorre tenere in considerazione anche la fascia di appartenenza della Banca, determinata attraverso il confronto con i risultati medi delle BCC del territorio di competenza. Al presente istituto non si applica alcuna Disposizione di cui sopra.

6.6 I compensi pattuiti in vista o in occasione di conclusione anticipata del rapporto di lavoro/cessazione dalla carica (golden parachute)

6.6.1 Disposizioni di carattere generale applicabili ai compensi pattuiti in vista o in occasione di conclusione anticipata del rapporto di lavoro / cessazione dalla carica (golden parachute)

Per quanto concerne i compensi pattuiti in vista o in occasione di conclusione anticipata del rapporto di lavoro/cessazione dalla carica (golden parachute), in aggiunta alle Disposizioni di carattere generale di cui al paragrafo 6.5.1 può essere prevista la seguente ulteriore disposizione:

Disposizione V

Cumulativamente, la somma degli importi riconosciuti in vista o in occasione di conclusione anticipata del rapporto di lavoro/cessazione dalla carica non può in ogni caso essere superiore ai criteri e limiti fissati dall'Assemblea dei Soci pari a 2 annualità di Retribuzione Fissa per il Personale più rilevante e 3 annualità di Retribuzione Fissa per il restante personale. L'ammontare massimo individuale derivante dalla loro applicazione attribuibile è, per le Società del Perimetro Diretto, pari a € 1.600.000. Ciascuna Banca Affiliata indica nelle proprie Politiche di remunerazione e incentivazione l'ammontare massimo individuale derivante dall'applicazione di tali strumenti.

6. Sistema di remunerazione del personale dipendente

6.6.1 Disposizioni di carattere generale applicabili ai compensi pattuiti in vista o in occasione di conclusione anticipata del rapporto di lavoro / cessazione dalla carica (golden parachute)



A. Emolumenti in vista della cessazione del rapporto di lavoro

Rientrano in tale categoria gli importi riconosciuti in vista della conclusione anticipata del rapporto di lavoro che ciascuna Società può riconoscere al personale anche sotto forma di patti di prolungamento del preavviso di durata indeterminata nonché sotto forma di indennità di mancato preavviso per l'ammontare che eccede quello determinato secondo quanto stabilito dalla legge.

Gli importi pattuiti nei contratti individuali per il caso di recesso della Società dal rapporto di lavoro resteranno validi sino alla maturazione del primo requisito di accesso alle prestazioni previdenziali e non potranno essere erogati in caso di risoluzione per "giusta causa" ex art. 2119 Codice Civile o di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà del Credito Cooperativo.

Tali pattuizioni sono definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della Società e del Gruppo.

Gli importi corrisposti a tale titolo non possono superare 1 annualità di Retribuzione Fissa per il Personale più rilevante, e 2 annualità di Retribuzione Fissa per il restante personale.

Al presente istituto si applicano le Disposizione I, II, III, IV e V.

B. Emolumenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro

Rientrano in tale categoria gli importi riconosciuti in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro che ciascuna Società può riconoscere al personale nell'ambito di un accordo individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (incentivo all'esodo) nonché, nel caso di recesso unilaterale della società, attraverso specifici accordi individuali che prevedano indennità di mancato preavviso per l'ammontare che eccede quello determinato secondo quanto stabilito dalla legge.

Tali pattuizioni sono definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della Società e del Gruppo.

Gli importi corrisposti a tale titolo non possono superare 1 annualità di Retribuzione Fissa per il Personale più rilevante e 2 annualità di Retribuzione Fissa per il restante personale.

Al presente istituto si applicano le Disposizione I, II, III, IV e V.

C. Accordi Transattivi

Rientrano in tale categoria gli accordi stipulati in qualunque sede raggiunti, per la composizione di una controversia attuale o potenziale in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro, che vengono calcolati sulla base della seguente formula predefinita:

CATEGORIA DI PERSONALE	FORMULA PREDEFINITA
ALTA DIRIGENZA DEL GRUPPO ⁶⁶	24 MENSILITÀ
PERSONALE PIÙ RILEVANTE CON ANZIANITÀ > A 10 ANNI	24 MENSILITÀ
ALTRO PERSONALE PIÙ RILEVANTE CON ANZIANITÀ < A 10 ANNI	18 MENSILITÀ

⁶⁶ Rientrano in tale perimetro il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo e i primi riporti del Direttore Generale di Icrea Banca nonché eventuali ulteriori posizioni identificate in coerenza con il Sistema di Banding.



6. Sistema di remunerazione del personale dipendente

6.6.1 Disposizioni di carattere generale applicabili ai compensi pattuiti in vista o in occasione di conclusione anticipata del rapporto di lavoro / cessazione dalla carica (golden parachute)

Le mensilità di cui alla precedente tabella possono essere ridotte, sulla base di parametri oggettivi e opportunamente documentati, da calcolare secondo i criteri dettagliati qui di seguito:

- età/ anzianità aziendale;
- ruolo e posizione organizzativa ricoperti;
- performance quali/quantitativa individuale conseguita;
- motivazione alla base della cessazione del rapporto;
- svolgimento di attività che abbiano condotto a criticità per il profilo di rischio stabilito dal Gruppo.

Al presente istituto si applicano le Disposizioni I, II, III e V.

Nel caso di accordi transattivi senza formula predefinita gli importi corrisposti a tale titolo non possono superare 1 annualità di Retribuzione Fissa per il Personale più rilevante. Al presente istituto si applicano le Disposizioni I, II, III, IV e V.

Nel caso di accordi transattivi senza formula predefinita gli importi corrisposti a tale titolo non possono superare 2 annualità di Retribuzione Fissa per il restante personale. Al presente istituto si applicano le Disposizioni I, II e V.

D. Processi di ristrutturazione

Il Gruppo si riserva di intraprendere processi di ristrutturazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi di revisione degli assetti strutturali e organizzativi, attraverso l'esodo incentivato di dipendenti. A tale proposito, si evidenzia che le Disposizioni di Vigilanza prevedono specifiche deroghe rispetto alle regole di cui ai paragrafi 1 e 2 della sezione III del Capitolo 2 della Circolare 285. In particolare, è prevista la disapplicazione di tutte o talune delle regole relative alla remunerazione variabile con riferimento:

1. agli importi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro (o cessazione dalla carica) sia del personale più rilevante sia del restante personale in occasione di operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale;
2. agli incentivi agli esodi, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale e riconosciuti al personale non rilevante.

In merito alla fattispecie sub 1) le Disposizioni di Vigilanza prevedono espressamente che le regole di cui ai paragrafi 1, 2.1, 2.2.1 e 2.2.2 delle stesse (i.e. il rapporto tra componente variabile e fissa, la struttura della componente variabile della remunerazione, i benefici pensionistici discrezionali e i golden parachute) non si applichino agli importi pattuiti qualora siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

- rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale;
- sono di ammontare non superiore a € 100.000;
- prevedono meccanismi di claw back, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Società e/o del Gruppo.

6. Sistema di remunerazione del personale dipendente

6.6.1 Disposizioni di carattere generale applicabili ai compensi pattuiti in vista o in occasione di conclusione anticipata del rapporto di lavoro / cessazione dalla carica (golden parachute)



Con riferimento alla fattispecie sub 2), invece, le Disposizioni di Vigilanza prevedono espressamente che le regole di cui ai paragrafi 1 e 2.1 delle stesse (i.e. il rapporto tra componente variabile e fissa e la struttura della componente variabile della remunerazione) non si applichino agli importi pattuiti qualora siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

- rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale;
- favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti;
- non producono effetti distorsivi ex ante sui comportamenti del personale;
- prevedono meccanismi di claw back, che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Società e/o del Gruppo.

Al presente istituto (sub 1 e sub 2) si applica la Disposizione V nonché quanto rappresentato in materia di claw back (cfr. supra).

E. Patti di non concorrenza

Rientrano in tale categoria i compensi pattuiti a fronte di un Patto di non Concorrenza, attraverso il quale il lavoratore si vincola a non svolgere determinate attività identificate dalle parti quali attività in concorrenza con la società, in un determinato spazio territoriale e per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del contratto.

Ciascuna Società del Gruppo ha la facoltà di stipulare con i propri dipendenti patti di non concorrenza purché, in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, vengano rispettate le seguenti Disposizioni:

- nel caso in cui la quota degli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza ecceda l'ultima annualità di remunerazione fissa si applicano le Disposizioni I, II, III, IV (deve essere inclusa nel calcolo del limite al rapporto variabile/fisso relativo all'ultimo anno di rapporto di lavoro) nonché la Disposizione V;
- nel caso in cui la quota degli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza non ecceda l'ultima annualità di remunerazione fissa, si applica la Disposizione V.





7. Sistema di remunerazione per particolari categorie di soggetti



Il presente paragrafo disciplina i principi del sistema di remunerazione adottato dalle Società del Gruppo nei confronti degli agenti in attività finanziaria, agenti di assicurazione e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, diversi dai dipendenti. I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione, nonché di agenzia, sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentate e, comunque, proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.


Il Gruppo, in coerenza con i pertinenti riferimenti delle Disposizioni di Vigilanza, con riguardo agli agenti in attività finanziaria, agli agenti di assicurazione e ai consulenti finanziari diversi dai dipendenti, prevede una remunerazione totale del singolo soggetto interamente "ricorrente" (remunerazione fissa e/o di natura provigionale, atteso che un sistema provigionale non ha di per sé valenza incentivante). Ciascuna Società del Gruppo ha la facoltà di stipulare con la propria rete distributiva esterna accordi che prevedano anche il riconoscimento di una remunerazione "non ricorrente" (remunerazione variabile) purché, in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, vengano rispettati i seguenti criteri:

- la remunerazione non ricorrente sia determinata ex ante e corretta ex post tenendo conto di indicatori di rischiosità operativa atti a promuovere la correttezza dei comportamenti e il collegamento con i rischi legali e reputazionali che possono ricadere sulla singola Società e sul Gruppo, nonché idonei a favorire la conformità alle norme e la tutela e fidelizzazione della clientela;
- il bonus pool sia determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di liquidità della singola Società e del Gruppo e siano applicate le condizioni di accesso alla remunerazione variabile incentivante al fine di impedirne il pagamento in tutto o in parte;
- la remunerazione "non ricorrente" ex post venga corretta sulla base di indicatori granulari – determinati in ragione delle caratteristiche della Società – idonei a riflettere in modo efficace e anticipato anomalie o criticità nelle relazioni con la clientela e nei rischi assunti per conto della Società.

Ciascuna Società del Gruppo, inoltre, è chiamata a garantire l'applicazione della normativa di riferimento qualora tra i soggetti operanti nella rete distributiva esterna fossero identificati soggetti rientranti nel perimetro del Personale più rilevante.

Con particolare riferimento ai soggetti rientranti nella categoria degli intermediari del credito⁶⁷, infine, in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Trasparenza, ciascuna Società del Gruppo applica alla remunerazione variabile da riconoscere eventualmente a tali soggetti le medesime regole descritte nel Paragrafo 6.3.4 per il personale delle reti commerciali.

⁶⁷ L'intermediario del credito è l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio, il soggetto che presta un servizio di consulenza indipendente ai sensi dell'articolo 128-sexies, comma 2-bis, del T.U., nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti. Al riguardo si evidenzia che, alla data di redazione della Politica, collaborano con le Società del Perimetro Diretto 135 intermediari del credito. Per quanto concerne, invece, la numerosità degli intermediari del credito che collaborano con le Banche Affiliate, si rinvia alle Politiche di remunerazioni e incentivazione di quest'ultime.



8. Malus e claw back



La componente variabile (sia up front che differita) è soggetta a meccanismi di correzione ex post (malus e claw-back) idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di performance al netto dei rischi, i livelli patrimoniali e la liquidità, nonché a tener conto dei comportamenti individuali. Tali meccanismi possono condurre quindi a una riduzione, anche significativa, o all'azzeramento della remunerazione variabile stessa, soprattutto in caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi o quando la banca non è in grado di mantenere o ripristinare una solida base di capitale.

Sono soggetti a claw-back gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare:

- comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla singola Società, da cui è derivata una perdita significativa per la stessa e/o per il Gruppo nonché per la clientela;
- ulteriori comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla singola Società;
- violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 (requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali) o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss., del TUB (condizioni e limiti posti da Banca d'Italia per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di parti correlate) o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
- comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della singola Società o del Gruppo.

Possono essere soggetti a claw-back, in relazione alla natura della violazione, anche i comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio o con il licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.

L'obbligo del rimborso non esclude eventuali profili risarcitori o disciplinari.

La durata minima del periodo nel quale trovano applicazione le clausole di claw back è:

- di 5 anni per il personale più rilevante (MRTs) con decorso dal pagamento della singola quota (up-front o differita) di remunerazione variabile;
- di 2 anni per il restante personale con decorso dal pagamento della remunerazione variabile. Per importi pari o inferiori a € 5.000, il periodo di applicazione può essere ridotto ad 1 anno.

Le suddette fattispecie si applicano, inoltre, come condizione di malus, alle quote di remunerazione variabile differita (che sono soggette anche alle condizioni di accesso tempo per tempo applicabili). Nei tempi necessari per l'accertamento della fattispecie e la relativa sottoposizione agli Organi competenti, per le determinazioni di competenza, ciascuna Società del Gruppo potrà disporre la sospensione delle erogazioni.

L'importo dovuto in restituzione per effetto del meccanismo di Claw Back potrà essere conguagliato da ciascuna Società del Gruppo con le spettanze dovute al dipendente interessato a qualsiasi titolo, ivi incluse quelle di fine rapporto.

L'attivazione del meccanismo di claw back spetta al Consiglio di Amministrazione di Capogruppo per i soggetti che rientrano nel perimetro del Personale più rilevante a livello consolidato per il Gruppo nonché per quelli che rientrano nel perimetro del Personale più rilevante a livello individuale (Società del Perimetro Diretto) e al Consiglio di Amministrazione della Società di appartenenza per il restante personale.

9. Strategie di copertura personali






È fatto divieto al personale del Gruppo di avvalersi di strategie di copertura o di assicurazioni sulle retribuzioni o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi (ulteriori rispetto ai sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale già previsti dal CCNL).

A tal fine, sono previste verifiche a campione sui conti interni di custodia e amministrazione almeno del Personale più rilevante e viene richiesto ai soggetti rientranti in tale perimetro di comunicare l'esistenza o l'accensione di conti di custodia e amministrazione presso altri intermediari.

La Capogruppo, inoltre, definisce in apposita regolamentazione interna le tipologie di operazioni e investimenti finanziari che potrebbero incidere sui meccanismi di allineamento al rischio e chiede al Personale più rilevante - attraverso specifiche pattuizioni - di comunicare le operazioni e gli investimenti finanziari effettuati che rientrano in suddette tipologie. Le informazioni eventualmente ricevute vengono utilizzate dalla Capogruppo per effettuare possibili interventi di adeguamento ai sistemi di remunerazione e incentivazione del personale.





Allegati



1 Compensi Organi Aziendali Iccrea Banca S.p.A.

	RUOLO	IMPORTO (€)
CDA/CS	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	70.000,00
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	140.000,00
	SINDACO EFFETTIVO	80.000,00
INCARICHI PARTICOLARI	PRESIDENTE	400.000,00
	VICE PRESIDENTE VICARIO	120.000,00
	VICE PRESIDENTE	75.000,00
	PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO	140.000,00
	MEMBRO COMITATO ESECUTIVO	50.000,00
	PRESIDENTE COMITATO RISCHI	50.000,00
	MEMBRO COMITATO RISCHI	35.000,00
	PRESIDENTE COMITATO NOMINE	30.000,00
	MEMBRO COMITATO NOMINE	20.000,00
	PRESIDENTE COMITATO REMUNERAZIONI	30.000,00
	MEMBRO COMITATO REMUNERAZIONI	20.000,00
	PRESIDENTE COMITATO CIBA	40.000,00
	MEMBRO COMITATO CIBA	25.000,00
	DELEGATO LINEE GUIDA SOSTENIBILITÀ	20.000,00
ALTRI INCARICHI	ORGANISMO DI VIGILANZA 231	Funzione affidata al Collegio Sindacale
	COMITATO OSC	Funzione affidata al Comitato CIBA

2 Compensi Organi Aziendali Iccrea BancaImpresa S.p.A.

	RUOLO	IMPORTO (€)
CDA/CS	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	20.000,00
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	50.000,00
	SINDACO EFFETTIVO	30.000,00
INCARICHI PARTICOLARI	PRESIDENTE	100.000,00
	VICE PRESIDENTE	35.000,00
	CONSIGLIERE CON DELEGHE (SE PRESENTE)	20.000,00
ALTRI INCARICHI	ORGANISMO DI VIGILANZA 231	Funzione affidata al Collegio Sindacale
	COMITATO OSC	5.000,00



3 Compensi Organi Aziendali Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

SI RIPORTANO DI SEGUITO I COMPENSI IN VIGORE FINO AL 27 APRILE 2020⁶⁸

	RUOLO	IMPORTO (€)
CDA/CS	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	10.000,00
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	25.000,00
	SINDACO EFFETTIVO	12.500,00
INCARICHI PARTICOLARI	PRESIDENTE	50.000,00
	VICE PRESIDENTE	25.000,00
ALTRI INCARICHI	ORGANISMO DI VIGILANZA 231	Funzione affidata al Collegio Sindacale
	CONSIGLIERE DELEGATO SCI	10.000,00

4 Compensi Organi Aziendali Banca Sviluppo S.p.A.

SI RIPORTANO DI SEGUITO I COMPENSI IN VIGORE A PARTIRE DAL 4 MAGGIO 2020.

	RUOLO	IMPORTO (€)
CDA/CS	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	10.000,00
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	30.000,00
	SINDACO EFFETTIVO	15.000,00
INCARICHI PARTICOLARI	PRESIDENTE	50.000,00
	VICE PRESIDENTE	18.000,00
ALTRI INCARICHI	ORGANISMO DI VIGILANZA 231	Funzione affidata al Collegio Sindacale
	COMITATO OSC	5.000,00

⁶⁸ Nell'ambito dell'Assemblea dei Soci della società del 27 aprile 2021 per il compenso del Presidente del Collegio Sindacale viene proposta la modifica a 30.000 euro mentre per il compenso del Sindaco Effettivo viene proposta la modifica a 20.000 euro.



10. Importo assegnato in strumenti finanziari (correlazione con il rating)





10. Importo assegnato in strumenti finanziari (correlazione con il rating)

In funzione dell'ultimo rating del Gruppo disponibile, l'importo assegnato degli strumenti finanziari - comunque riconosciuti in termini monetari non essendovi una quotazione sui mercati regolamentanti - potrà incrementarsi, senza pregiudicare la corretta remunerazione del capitale e della liquidità, fino ad un massimo prestabilito del 20% o ridursi fino all'azzeramento (cd. malus) secondo i criteri definiti nel seguente schema di funzionamento:

KPI: FITCH RATING LONG TERM	VARIAZIONE IMPORTO ASSEGNATO
> 1 NOTCH UPGRADE	FINO A 120%
STABILE (0,+1,-1)	100%
2,3 NOTCH DOWNGRADE	80%
4,5 NOTCH DOWNGRADE	50%
> 5 NOTCH DOWNGRADE	0%



*Gruppo
Bancario
Cooperativo
Iccrea*

